sempre su materie le più necessarie, quali le religiose, le morali e le economiche. Quindi il buon senso di una popolazione è in ragione diretta del numero e della saggezza de' suoi proverbii. S. Elia ne abbonda: ma io mi limito a segnarne alcuni che mi sembrano originali.

Tempo va, e tempo ve' (viene).
Uomo di vino cento a quattrino.
Quel che a *sciuscio* va, a *sciuscio* vè; (ossia l'acquisto della roba, che ad un soffio si sciupa, non ha costato fatica).
Chi mette il piede sopra ogni preta (pietra), non arriva mai.
Chi a tempo si provvede, ad ora mangia.
Dammi tempo, e ti farò galantuomo (ricco).
Chi cammina lecca, chi sede (siede) si secca.
A vaco a vaco (acino) s' empie il pignatto.
Roba fatta denari aspetta.
Chi più sporca la fa, diventa priore.
Guai colla pala, e morte mai non venga. *Pati, et non mori.*

III. Gli uomini in S. Elia si distinguevano una volta per le casacche blu dalle grandi tasche : ora si sono disusate. Le donne del basso ceto, in ciò più costanti, conservano scrupolosamente il costume antico , il quale merita di esser descritto per la sua originalità, provenendo, come appare, dalle primitive colonie Greche , che in varie epoche dell' Italia aborigina vennero a stabilirsi in queste amene contrade. Se non che ei pare anche riconoscersi in quella foggia una ripetizione di antichi costumi Egiziani, come è facile rilevare dal confronto di questa cogli antichi monumenti di quel popolo (1).

Questo costume consiste in una gonna (detta dalle Santeliane *Sàraga*, parola variata con alterazione di lettere dalla latina *sagulum*, saio) , per la quale usavano , non ha guari , un tessuto di lino e di lana tinta in indaco; ora avvalgonsi d'ogni sorta tessuti di lana, o di cotone. È dessa sostenuta mercè due nastri legati ad un piccolo busto appiccato alla medesima, che abbracciano le spalle, ed il petto, ed è sormontata da un panno scarlatto largo circa un metro , che , avvolto al busto per mezzo di una cinta, scende fin su l' orlo della gonna, cui è soprapposta una saia color verde, che lo covre intieramente meno la cinta, e due decimetri, o poco più, dalla parte anterio-

(1) Il viaggiatore Cav. Luigi Gonzàga de Debois, mio pregiatissimo amico, mi assicurò di aver trovato lo stesso costume in un paese nel centro dell' Ungheria.

re; ed un grembiale di panno blu della larghezza di tre decimetri, stringendosi al petto per mezzo di un' altra cinta, scende fino ai piedi. Questi arnesi, che negli abiti di gala sono di raso, e guerniti di galloncini d' oro, sono orlati di nastro a vario colore. Il resto della persona è coperta dalla sola camicia a larghe maniche, increspate su gli omeri con infinite piegoline, ed attillata alle braccia da manichette di seta, che cingono i soli gomiti, e da un fazzolettino ricamato, che dalle spalle scende sul petto, sul quale pende una lunga collana di pallini d' oro, detta *rosario*, ed un altra più corta a doppio filo, detta *cannacca* (1), che cogli orecchini dello stesso metallo danno risalto alla loro vivacità.

Copronsi d'una pezza di bambagino larga tre decimetri, che se tinta di zafferano, sarà segno di lutto, ripiegata dalla fronte fino alle spalle. Usano calzette di lino, o di lana bianca.

Questo costume è grazioso per la varietà di tanti colori (2): ma il vestimento, stringendosi troppo addosso alla persona, sembra poco modesto. È incomodo nella stagione estiva, ed anche più nella invernale; ed è costoso.

Le donne di condizione civile ne' tempi remoti si distinguevano dal così detto quadro, con cui covrivano la testa, consistente in una pezza quadrilatera, tre decimetri larga, e poco più lunga, di stoffa di color cilestro, o rosso, se maritate, orlata di galloncino d' oro o d' argento, soprapposta ad un' altra di mussolina di egual grandezza, e sostenuta per mezzo di due spilloni d' argento; ma attualmente vestono elegantemente, seguendo l' uso e la moda delle gentildonne di città.

IV. I Santeliani sono portati per gli spettacoli, e si ha memoria, che nei secoli passati le solennità delle loro feste religiose, secondo il gusto di que' tempi, erano accompagnate da rappresentanze di soggetti sacri, eseguite dentro le Chiese.

Quei misteri, miscuglio di sacro e profano, i cui attori si

(1) Il nastro rosso ligato alla *cannacca*, e pendente dietro le spalle, ed il doppio bottone d' oro, o d' argento, che appunta la camicia aperta nel mezzo del petto, tengonsi per segni, come distinguere le coniugate dalle celibi.

(2) Madama de Montgolfier, la quale ha dimorato in S. Elia col marito alcun anni, tornata al suo paese nelle vicinanze di Parigi, fece sapere, che essendo comparsa in una società vestita col costume delle donne di S. Elia, esso piacque tanto, che divenne oggetto di curiosità a molti Signori Parigini, e tutti stentavano a credere, che non fosse un costume ideale.

La prima cosa degna d' esser conosciuta è la terra natale, massime quando ogni parte di essa abbia ciò che attira l' agronomo, l' economista, l' antiquario, il filosofo ed il poeta.

D. Anzelmi.

CAPITOLO VI.

AGRO SANTELIANO

SOMMARIO

I. Sua Estensione — II. Geologia e Mineralogia — III. Idrografia: fiume Rapido e suoi Influenti — IV. Meteorologia — V. Antichità — VI. Monumenti Lapidarii.

I. Tutta l' estensione del territorio di S. Elia, secondo è riportata nel Catasto provvisorio, ammonta a moggia 8892, essendo il moggio, o tomolo, come quì si appella, di 625 canne quadrate di palmi otto la canna, ossia avendo il lato di canne 25, corrispondenti ad ettare 3023, 37, a ragione di 0,34 l' ettara, classificate nel seguente modo.

Oliveto	moggia	1410	ettare	479, 40
Seminatorio scelto . .	»	282	»	95, 88
Idem semplice , . .	»	1219	»	414, 46
Idem infimo	»	81	»	27, 54
Arbusto scelto . . .	»	43	»	14, 62
Idem semplice . . .	»	1375	»	467, 50
Idem infimo	»	73	»	24, 82
Querceto	»	472	»	160, 48
Idem seminatorio . .	»	251	»	85, 43
Bosco ceduo . . .	»	526	»	178, 84
Inculto	»	2920	»	992, 80
Arrenato	»	213	»	72, 42
Giardino irrigabile . .	»	27	»	9, 18
Totale moggia		8892	ettare	3023, 37

II. I monti di S. Elia, sottoposti alla lunga giogaia della Maienarda, di natura calcarea appennina, sono pressocchè tutti sabbiosi, tramezzati in parte in parte di arena sopraffina e bianchissima, ottima per lavori di stucco: e perciò opportuni per

la coltura degli ulivi, dai quali sono quasi intieramente rivestiti.

Le piante spontanee, che più comunamente producono, sono il timo, il ramerino, la savina, il citiso, la ginestra, il lentisco, il corbezzolo ed il mirto: per lo che qualunque porzione di terra montuosa non piantata ad ulivi, sia o no ricoverta di quest'ultimo frutice, è chiamata da' Santeliani mortelleto.

Son questi monti accavallati da altri più elevati, i quali colle loro creste coniche presentano l'aspetto di muraglie merlate di un' immensa fortezza. Sono in parte spogliati affatto di vegetazione, comparendo nuda la roccia; ed in parte rivestiti di frassini, di carpini, di orni, di faggi, di querce e di poche altre specie di alberi.

Questi ultimi nelle cime più elevate al settentrione, ricovrendosi di neve ne' mesi d' inverno, fanno mirabile contrastro col verde degli altri sottoposti.

Nulla può dirsi della loro Mineralogia; perchè sono montagne vergini. La trivella dei Mineralogisti non ancora le ha toccate.

Il terreno del piano è generalmente di alluvione; perchè coverto di banchi di limo, di sabbia e di ghiaia, ove a strati sovrapposti, ove rovesciati alla rinfusa. E non mancano larghe pezze di argilla, di pozzolana e di grès.

III. Il territorio di S. Elia è bagnato dal fiume Rapido, il quale sorge nei monti del Comune di Vallerotonda dalla parte settentrionale in luogo detto Capo d' acqua, o Vado di Rapido, ed è alimentato dalla fusione della neve, che negli avvallamenti di questa giogaia non si scioglie giammai intieramente. E nel corso di tredici chilometri, precipitandosi fra monti, e rompendosi fra sassi, scende al piano fragoroso e limpido a piè della Terra, cui in ricambio dei guasti, che vi produce con trasporto di arena e di ciottoli, quando rigoglioso inonda le sue campagne, alimenta le grandiose manifatture, che le danno vita, e con giro tortuoso e rapido, passando per Cassino, va ad immettere nel Liri, compiendo il corso intero di 32 chilometri. Sotto Cassino prende il nome Gari, il quale innestandosi a quello di Liri, ha l'onore di dargli il nome Garigliano, cioè Gariliriano (1).

(1) Alcuni sono di opinione, che il Rapido da Cassino in giù prenda il nome Gari: ma Camillo Pellegrini nel suo dotto discorso sulla Campania Felice, e l' Abate Gattola Ad His. Ab. Cas. Accessiones pag. 754. nella Descrizione dello Stato Cassinese, sono di parere diverso.

Su di questo fiume, la cui sponda sinistra è stata arginata per lungo tratto con muri, si è costruito, non ha guari, un magnifico ponte a

Potrebbesi di lui ripetere ciò, che disse Petrarca del fiume che scorre presso la Terra di Madonna Laura:

Rapido fiume; che d' alpestre vena
Rodendo intorno, onde 'l tuo nome prendi.

Arricchiscono il Rapido i seguenti influenti, che costeggiando le falde dei monti a destra del fiume, a partire da S. Elia, s' incontrano nel piano a poco distanza l'uno dall'altro. 1.° Il Rio, che sorge ne' monti Vaccareccia: 2.° il fonte della Petrosa: 3.° quello della Salauca: 4.° l' altro in contrada detta Lago di Fulvio di acqua saturata di sostanza minerale, che sorge da un laghetto profondissimo, nella quale si sospetta la presenza della magnesia congiunta a sali di calce: 5.° quello di Capodacqua, tutti copiosi: e 6.° dell' Olivella. E dalla parte sinistra (senza tener conto delle sorgenti, che scaturiscono lungo il fiume a piede de' monti) le deliziose polle 7.° di Fiumecappella: 8.° di Pomella: 9.° della Tascitara: 10.° del Nocegrande 11.° di Porcareccia; 12.° la Fontana, che scaturisce a piè della collina, ove è posta la Terra verso occidente, grossa vena d' acqua purissima, la quale vi sgorga per mezzo di sei tubi ed una conchiglia di ferro fuso, che poi riunita forma un grande lavatoio. Di questa si servono i Santeliani per gli usi della vita. Finalmente 13.° Pisciarello e 14.° Fontana Marzocca, che s' incontrano sui confini di Cassino al sud-ovost, e sono di uso promiscuo con quella città. Sicchè a ragione S. Elia può dirsi terra promessa (1).

Il Rapido è commendato dall' Abate Gattola per le sue trote screziate di squame color d' oro (2): ma era commendevole anche più per la loro squisitezza ed abbondanza. Ora sia per non avere libera comunicazione in tutto il corso del fiume pei bastioni, che l'attraversano; sia per essere loro nocivi il clo-

tre archi nel punto, in cui è intersecato dalla strada di Atina, la quale attraverso i monti è assai ripida, e pare che non possa rettificarsi, se non accostandola a S. Elia, che primeggia nella condrada per l'industria e pel commercio, e che non ne dista più di due chilometri. Fu errore inescusabile non avere a ciò badato prima di fare il ponte. A che servono le strade, se non arrecano comodità ai grandi centri di popolazione?

(1) Terram bonam, terram rivorum, aquarumque, et fontium: in cujus campis et montibus erumpunt fluviorum abyssi: terram frumenti, hordei, ac vinearum, in qua ficus, et melograaata, et oliveta nascuntur: terram olei, ac mellis. Deuter. 8, 8.

(2) Fertilissimum ejus agrum, copiosis aquis, flumineque alluitur salaribus, seu tructis stellulis aureis conspersis nobile. Ad His. Ab. Cas. Acc. pag. 749.

ruro e i residui di droghe inservienti alla fabbricazione della carta, che vi si gettano, è raro trovarne alcuna.

Il nome antico del fiume era Vinius (vimine): o per dinotare il corso sinuoso; o il flagellare che fa colle materie, che trasporta, le sottoposte campagne. Nome celebre nella storia per l' amena villa, che possedeva sulle sue sponde presso Cassino. Marco Varrone, ove se ne ammirano tuttora preziosi avanzi, la quale poi fu profanata da Marco Antonio, divenutone possessore, con quelle schifose gozzoviglie, che a pien senato gli furono rinfacciate con tanto biasimo da Cicerone; il che costò a questo la testa, la quale venne esposta sui Rostri, dove il grande Oratore tante volte aveva fatto risuonare la sua voce eloquente (1).

Oltre i descritti corsi di acqua il piano del territorio di S. Elia è attraversato nel punto nord-ovest da un grosso torrente, detto Riosecco, che scende dai monti di Belmonte Castello e di Terelle, il quale è assai benefico per la torba grassa, se entra nei terreni in piccola quantità: ma se rompe grosso, si rende pernicioso pel deposito di arena e di ciottoli, che vi lascia.

Tutta la pianura di S. Elia, da settentrione a mezzogiorno riguardata, si divide naturalmente in due parti. Quella verso occidente è in perfetto piano sensibilmente inchinato, e perchè bagnata dal fiume e da tanti ruscelli, l' aria n' è umida, ed un pò malsana. L' altra verso oriente presenta dilettevoli poggi rivestiti d' arbusti, ed un estesissimo oliveto, ed è più esposta a venti. S. Elia siede nel mezzo. Quindi la sua posizione non sarebbe troppo felice in quanto ad aria, se una corrente di vento, che s' intromette a settentrione in una gola di monti, non si dirigesse verso di esso: tanto più perchè, spirando il libeccio, vi adduce vapori dal mare, i quali vi resterebbero addensati per la cerchia de' monti, da cui è circondato. Ed in vero l' estate, chè poco soffia il vento, vi piove più spesso, che nelle contrade confinanti. Ma l' aria rinnovata continuamente dalla tramontana, e depurata dall' esalazione degli alberi, vi si rende salubre, come lo dimostra il colore vermiglio e fresco della generalità degli abitanti.

IV. La neve quando si, quando no, cade nel piano l'inverno, e vi resta poco tempo. Ma se rigido spira l' austro, o l' aquilone, e la si gela, abbassandosi il termometro sotto zero, gli agrumi vi periscono; il che accade rare volte. La massima

(1) Philip. 2.

intensità del freddo, senza far conto di quello del 1849, che fu straordinario in tutta Europa (1), è di 0+2 gradi del Réaumur, come il massimo del caldo nell'estate giunge a gradi 25. Quindi il clima n' è dolce tanto, che gli agrumi vi prosperano assai bene, senza esservi d' uopo di covrirli l' inverno.

Co' fiori eterni eterno il frutto dura;
E mentre spunta l' un, l' altro matura (2).

In piccola distanza dal piano alla cima de' monti, in tre siti diversi della stessa contrada, S. Elia, Valleluce e Cese, si hanno gli estremi, ed il medio de' climi d' Italia. Nelle Cese l' uva matura appena, e le ciriege, che in S. Elia si mangiano alla metà di maggio, si assaggiano là fresche e saporosissime alla metà di luglio.

Se vi si coltivassero alberi fruttiferi in quantità si avrebbe il vantaggio di gustare frutta di ogni stagione in tempi assai diversi.

« Le montagne della Palestina non erano, per la maggior » parte, nè incolte nè sterili. Il Tabor, i due Carmeli, il Gari- » zim non sono le sole vantate dai viaggiatori; quelle pure, che » si stendono da Napolosa a Gerusalemme, e da Gerusalemme » a Rama, le quali non sono al giorno d' oggi che aride rupi, » formano il soggetto de' loro elogii: quantunque aride e pie- » trose, dicono essi, non lasciano di essere fertili in grani, vi- » gne, olivi, ec. Si continuava senza dubbio a coltivarle, come » facevano gli Ebrei, con terrazze sostenute da muri di pietra, » le quali elevandosi le une sopra le altre, offrivano alla vista » dei belli anfiteatri (3) »

Se agli alberi fruttiferi coltivati dagli Ebrei, si aggiungessero i castagni, dei quali pare, che non faccia menzione la sacra scrittura, e le patate; le nostre montagne, anche le più elevate, nelle quali non dura per lungo tempo la neve, potrebbero fornire abbondante alimento a molta gente; come un giorno lo somministrarono a Monaci. Ed estendendosene la coltura, più di un terzo del suolo d' Italia potrebbe rendersi produttivo con aumento immenso della sua popolazione! Vi si richiederebbe solo il comodo di buone strade.

Spesso è avvenuto che, nelle notti più calde di està, Carea ed Aquilone, monti i più elevati in questa catena di Appenni-

(1) In S. Elia discese a cinque in sei gradi sotto zero, e nel 1869 a tre.

(2) Tasso Gerus: Lib. Can. 16.

(2) Guénée: Lettere a Voltaire t.° VII, 168

ni, l'uno al sud di rincontro all'altro all'ovest, viansi scambiate delle correnti elettriche a guisa di grosse travi di fuoco,

Il monte Carea con tutto il suo gruppo, compreso Montecassino, è molto soggetto a tremuoti, e quando ha luogo questo fenomeno, nel lago sito nel piano a piè dello stesso monte ad oriente, v' è notabile sviluppo di gas acido carbonico (1).

Dal quale fluido deriva a caso, che per alcuni giorni, nei primi freddi dell' anno, i pesci del lago, come colpiti da scossa elettrica, veggonsi andare tramortiti a fior d'acqua; ed àvvi abbondante pescagione di grandissimi e squisiti capitoni.

Questo lago comparve la notte dei 18 ai 19 febbraio 1724, sprofondandosi all' altezza di circa 25 metri, quattro in cinque ettere di terreno con tanto strepito, che fu creduto tremuoto (2).

E degno di esser notato, che in un bel mattino di primavera dell' anno 1848, mentre il cielo era sereno s' intese dai monti Maienarda al nord di quei, che cingono S. Elia, una detonazione spaventevole, che rintuonò lungo tempo, e vuolsi ricordare eziandio l'aurora boreale, che ivi apparve la notte de'4 febbraio 1872, come quelle de' 25 e 26 ottobre 1870, la cui luce, più brillante nel nord, si estendeva su tutta la volta celeste. Rare volte e mite vi si fa sentire il tremuoto, e non si ha memoria che vi avesse arrecato danno, fuorchè nel 1349.

Perchè circondato da monti, raramente il suolo della pianura è colpito da fulmini, e non si è dato mai, che siano caduti dentro l' abitato; come neppure è troppo soggetto a gragnuole.

V. Non v' ha monumento di sorta, onde apparisca, che nel tenimento di S. Elia siavi stata città, vico, o pago prima dell' invasione de' Barbari; ma è cosa certa, che sia stato abitato. Lo addimostrano i sepolcri, che rinvengonsi in tanti siti, e più d' ogni altro una fornace di vasellini, che gli antichi Romani avevano per costume riporre ne' tumoli, scoverta non ha guari in contrada Nocegrande, ove si può vedere tuttora un canale di piombo fatto con lamine rivolte in su e saldate, per la chiara sorgente, che vi abbellisce un giardino di agrumi, di tanta antichità, ch'è quasi intieramente ossidato.

Vi sono state trovate ancora alcune patere ed alcune patelle dentro sepolcri di mattoni, idoletti e monete. Alcune Comuni: un Domiziano, un Gallieno, un Semisse con testa di Giove laureata, dietro S (semis), al rovescio Prora di nave, sopra

(1) Questa osservazione è dovuta al chiar. Prof. Raffaele Zarlengi.

(2) Gattola Ad His. Ab. Cas. Acc. p. 748.

S. sotto ROMA: due incerte della Repubblica: una colla testa di Giove laureata; al rovescio ROMA, la vittoria alata, che incorona un trofeo: l'altra con testa di Ercole giovine con pelle di leone, dietro tre globetti; al rovescio ROMA con prora e tre globetti, sulla prora un cane. Altre Urbiche: alcune di Napoli con testa di Pallade e leggenda NEOΠOLITΩN, ed al rovescio il bue a faccia umana barbata a diritta, sopra una vittoria che incorona: altre con testa di Pallade galeata a sinistra; al rovescio gallo, sopra stella, davanti da sopra in sotto GALENO: altre del pari con testa di Pallade galeata a sinistra; al rovescio gallo, sopra stella, davanti da sotto in sopra TIANO: altra con testa a berretto laureato; al rovescio due cavalli, non apparisce a quale città appartenesse. Due familiari: una con testa di Ercole a diritta, dietro tre globetti; al rovescio. QMET (METE) sotto ROMA, prora di nave a diritta, quadrante di Cecilia Metella: l'altra a diritta M. CATO, testa giovanile, ornata di ellera e corimbi; al rovescio donna alata sedente, sotto VICTRIX.

Tutte queste cose provano, che la contrada di S. Elia a tempo de' Romani sia stata disseminata di ville, le quali erano circondate da immensi giardini, in cui i sontuosi padroni, volendo riunire tutte le bellezze della natura, a forza d'arte ragunavano e mari, e monti, e fiumi, e villaggi, e campi, e foreste.

La tradizione ha conservato la memoria della villa di Fulvia, famiglia, che diede tanti consoli e tanti gran capitani alla repubblica Romana. Era a due chilometri scarsi da S. Elia al nord-ovest a piè de'monti, accosto la sorgente minerale, dove dicesi attualmente Lago di Fulvio, denominazione presa non dal laghetto, donde sgorga quella vena d' acqua, ma dal lago di delizie, che v' era, dell' estensione di circa un' ettera di terra, di cui vedesi ancora un lato di muro fatto di tufo, e gli altri sono stati tolti via da pochi anni.

Una quantità di monete d' oro; un gran pezzo di musaico, un frammento di pietra, in cui si leggeva chiaramente: « *Fulvia... filiopientissimo* » e tanti rottami, ivi rinvenuti, e dissipati per cieca ignoranza, sgombravano ogni dubbio intorno all' esistenza della villa: ma le fondamenta della stessa, trovate testè nell'angolo del terreno inferiore a dritta, del ruscello Salauca, ove la strada, che porta alla Chiesa dell' Olivella, lo interseca, la rendono evidente.

Due ponti di un solo arco a tutto sesto, fatti a doppio giro di travertino lavorato a scarpello, dai quali il fiume si è scostato lungo tratto; l' uno sui confini di Cassino non lungi dalla strada, che vi mena; l' altro in contrada S. Elia vecchio, restano ancora degli antichi Romani, ed in buono stato. Il primo

serviva per una traversa, che costeggiando i monti si riuniva alla via Latina, come l' indica qualche traccia, che si rinviene alle falde del monte Carea; l' altro in gran parte ricoverto di ghiaia, come più vicino ai monti, serviva per la strada, che da Atina menava direttamente a Capua. N' è indizio certo la lapide sepolcrale esistente in contrada Salauca, che n' era attraversata, come di quelle, che solevansi porre nei sepolcri lungo le strade.

Un altro avanzo di antichità, degno di considerazione in S. Elia è un acquidotto, di cui i residui di tratto in tratto veggonsi incavati nel duro sasso, da dove comincia sui monti di Vaccareccia, fin dove finisce nel sito dell' antica Cassino, costeggiando lunghissima catena di monti, acquedotto, che deliziava quella città colla freschezza delle acque del Rio.

Fa meraviglia, che gli antichi Cassinati abbiano voluto sopportar spese enormi per la costruzione di quest' acquidotto, mentre a pochi passi, a piè della città vi sono sorgenti abbondantissime di acqua squisita. Ciò dà chiaro argomento aver essi in gran pregio tener l' acqua in tutt' i siti della città, o che serviva loro per oggetto di lusso, cioè pei bagni, di cui veggonsi ancora molti ruderi accanto alle reliquie del teatro; il che addimostra la loro grandezza.

Un ramo di quest' acquidotto, che vedesi tuttora nel luogo detto Belvedere, ove era la Chiesa di S. Pietro a Castello, divergendo, scendeva dal monte non lungi dalla villa di Fulvia nel sito della chiesa di S. Giovanni, dove l' acqua, precipitandosi da scoscese balze, doveva essere di grande ornamento a questa, o ad altra villa, dalla quale derivò alla contrada la denominazione di Viridario, che poi mutossi in quella di Vicenne (1).

VI. Furono rinvenute nel territorio di S. Elia sei iscrizioni: cinque mortuarie, ed una commemorativa.

Due sono sui coverchi delle tombe in Casaluciense, e non possono deciferarsi, perchè affatto erose dal tempo.

La terza è nelle vicinanze della villa di Fulvia in contrada Salauca, ed eccone la copia:

D. M.
C. FVTIO C. F. SUC
CISSO VIXIT AN
NIS XVI. ME. IIII
VIBVLIIA. AMIX
NDA MATER FI
LIO PIENTIS
SIMO

(1) Nel testamento di Leonardo Infante del 1250 è indicata questa

Cioè: Dis Manibus. Cajo Futio Caj filio Succisso, vixit annis sexdecim, mensibus quatuor, Vibulea Amianda (?) mater filio pientissimo. Si vede bene, che questa epigrafe è sepolcrale e fu messa dalla madre Vibulea Amianda (?) al suo giovinetto figlio, morto di anni sedeci e mesi quattro, chiamato Cajo Fuzio Succisso, figlio di Caio e di essa Vibulea. Le lettere finali della seconda parola del quarto verso sono quasi del tutto rose: quindi resta dubbio sulla sua lettura. La scoltura delle lettere è assai rozza, ed apparisce l' epigrafe di tempi molto posteriori ad Augusto. Nella parola Vibuliia i due II dopo L, valgono per E, come da altri esempii lapidarii.

La quarta è in contrada Pecorile sul muro di una casa di campagna.

VEINCTIVS. CAIVS. PROTIMVS
NMA. QVM. LAVDE. PROBAV
NIVM. DECLARAT. PIETAS. ALVN
IIVS. VALCVS. PATRONVS Z NVS

A questa lapide è mancante la cornice a sinistra, ed il principio di tutta l' iscrizione. Par, che si parli dì un Veinzio Valco, patrono di un Veinzio Cajo Protimo, quale Veinzio patrono elevava il monumento al suo cliente Veinzio, il quale con somma lode aveva oprato gesta descritte sulla pietra dalle parole che mancano.

La quinta è in Valleluce anche incastrata nel muro di una casa.

Λ IVLA EA
P POMPONIV
PROBA

Da questo frammento di lapide, che senza dubbio è sepolcrale, rilevasi, che la stessa fosse stata innalzata da P. Pomponio a Giulia.....

La sesta, scolpita in una roccia, è stata scoverta poco fa a piccolo tratto dalla Chiesa di Casaluciense.

NVMPHIS AETER
NIS SACRVM
TI. CL. PRAEC. LIGAR.
MAGONIANVS PER
PRAECILIVM ZOTICVM
PATREM AQVA INDVXIT

contrada col nome di — S. Iohannis de Vicennarum, che ritiene tuttora; ma in moltissime scritture è chiamata in Viridario. Vedi fol. 195.

E si è interpretata: Nymphis aeternis sacrum. Titus Claudius, Praeconius Ligarius Magonianus per praecilium zoticum patrem aquarium induxit. Cioè: Monumento sacro alle Ninfe eterne: Tito Claudio Preconio Ligario Magoniano attraverso lo scabroso ciglione del monte aprì l' acquedotto principale. Tale epigrafe pare dell' epoca di Augusto, come lo dà a dividere la bella iscrizione de' caratteri proprii di quel tempo (1).

(1) La spiegazione di queste iscrizioni è dovuta alla gentile compiacenza del Sacerdote D. Gabriele Iannelli della città di Capua, uomo molto versato in siffatte erudizioni, della cui amicizia mi tengo onorato.

Il lavoro è una delle condizioni indispensabili della felicità.

SAMUELE SMILES.

CAPITOLO VII.

AGRICOLTURA ED ARTI

SOMMARIO

I. Sistema di coltura de' Santeliani, e principali prodotti — II. Orticoltura, Pastorizia, Pesca e Caccia — III. Lanificii e Cartiera — IV. Fiere e Mercato.

I. L' agricoltura in S. Elia è quella degli antichi patriarchi: niun miglioramento ha ricevuto dalla scienza agraria. Anzi perchè le famiglie più agiate, e gran parte degli abitanti, sono addetti alle manifatture, e gli agricoltori non vi pongono tutta la sollecitudine, attesa la fertilità del suolo, producendo quasi naturalmente, massime nei siti irrigabili, può dirsi trascurata. E non poco detrimento le arreca la mancanza assoluta di concime, che quanto se ne ha, o può procurarsi dal vicino comune di Vallerotonda, è impiegato per la coltura degli ulivi.

I terreni sono lavorati da' contadini a mezzeria, dividendone i prodotti a metà col proprietario; o in affitto. E poichè la coltivazione del granone è da loro preferita a qualunque altra; sia per la sua feracità; sia perchè il pane di granone forma l'alimento principale de' contadini, e di gran parte degli artigiani, i terreni irrigabili si affittano a carissimo prezzo.

Non di rado avviene, che i più poveri fra essi, non potendo prendere ad affitto, o non trovando a lavorare altrimenti una terra irrigabile, veggano andar fallite le loro speranze per la siccità de' mesi estivi, spendendo invano colla vanga nell' inverno i loro stenti su terreni aridi, disadatti alla coltura del granone.

Quello che accade qui, accade quasi in tutt' i paesi dell'Italia; e frattanto centinaia di fiumi e ruscelli, che discendono dagli Appennini, i quali l' attraversano in tutta la sua lunghezza, in un suolo feracissimo, in un clima benedetto dalla natura, silenziosi ed incurati vanno a mettere nel fondo del mare una sorgente inesauribile di ricchezze, l' acqua che dovrebbe fecondarli!

Se si costruissero de' canali per irrigare le sue pianure di

ambedue i versanti, l' Italia colla sola agricoltura potrebbe sorpassare la prosperita , che le altre nazioni attingono dall' industria e dal commercio.. Però quest' opera non sarà mai messa ad effetto senza il concorso della pubblica autorità , dovendosi vincere la ritrosia , che le oppongono l' invidia e l' ignoranza. Essendo le strade di pubblica ragione, come vene , che alimentano la pubblica economia; perchè non lo dovrebbero essere anche i canali d' irrigazione, che ne sarebbero le arterie?

I posteri rideranno della nostra scempiaggine , vedendo , che non curiamo le ricchezze reali , che a larga mano ci offre natura ; mentre ci struggiamo d' invidia ad emulare gli stranieri nel crearne delle fittizie.

Si coltiva ancora il grano in S. Elia; ma il solo frumento: ed in piccola quantità l'orzo, la segala, la canapa, il lino, ed in quanto a civaie fagiuoli di più specie, fave, ceci, cicerchie, lenticchie, ec: Non vi mancano frutti di ogni specie, comprese melograuate, limoni, ed arance; e si distingue per le mele dette limoncelle, e per le pesche, specialmente quelle chiamate in dialetto Napolitano *percoche*, saporose e polpute ; e Valleluce per fichi squisiti e mori.

V' è estesa la coltura delle viti, le quali sono poggiate ad olmi, e le migliori uve sono, le così dette, olivella e mutolana; e per uso di tavola la sanginella e la moscadella.

Il vino, che se ne trae, potrebbe ossere ottimo: ma perchè non è affatto corrispondente al consumo del paese, si bada più alla quantità, che alla qualita. Non ammette dubbio però , che le tavole le più splendide sotto Augusto siano state provvedute soltanto di vini della nostra penisola; poichè Orazio Flacco, cui non dispiaceva mica il liquor di Bacco , accolto tutt' i giorni alla mensa di Mecenate non parla mai di vini stranieri; ma decanta dieci , o dodici sorte di vini del Lazio e della deliziosa campania (1). E Plinio assicura, che se gli Assirii avessero conosciuto i vini d' Italia , gli avrebbero riservati per le tavole de' loro re.

Più estesa n' è la coltura degli ulivi , i quali sono tutti della specie ordinaria , e ne formano la rendita principale. La oltivazione, che loro si appresta consiste in potarli e concimarne il terreno in ogni biennio; e zapparlo, o ararlo una volta l'anno.

Negli anni di abbondante ricolta, non v' è famiglia, povera che sia, la quale non raccolga per sè una decina di ettolitri di olive per diritto , dicono di *cuticcio* , forse da *approviccio* , approveccio. In virtù di che tutte le olive, che cadono fino al pri-

(1) Tra i quali i più rinomati erano il Cecubo , il Massico ed il [illegible].

mo novembre, come quelle, che restano per terra, o sugli alberi, dopo che se n'è fatta la ricolta dai padroni, la quale si esiegue con batterle con lunghe pertiche, sono do' poveri. Bella costumanza fondata su la carità da Dio comandata al popolo suo (1); se l'abuso non la rendesse intollerabile!

SPECCHIO

DE' SUOI PRODOTTI MEDII PER L'ULTIMO DECENNIO

GENERI	QUANTITA' in ettolitri	DA CONSUMARSI per Manifatture	DA CONSUMARSI per Semina	DA CONSUMARSI per Vitto	DA CONSUMARSI Totale	DA CONSUMARSI Mancanza	DA CONSUMARSI Avanzo	OSSERVAZIONI
Frumento	3333,00		414.40	5410.00	5555.00	2222.00		*Si supplisce al difetto de' generi mercè l'industria.*
Granone	8332,50		104.42	10121.20	10415.02	2083.12		
Legumi	249.97		37.73	212.74	250.47	0.50		
Biade ed Avena	127.76		8.18	402.86	411.04	283.28		*Negli stabilimenti, ed in quasi tutte le famiglie si fa uso del petrolio pe' lumi.*
Vino	1308.90			4712.04		3403.14		
Olio	4080.00	408.00		102.00	510.00		3570.00	

(1) Si fruges colligeris olivarum, quidquid remanserit in arboribus, non revertaris, ut colligas: sed relinques advenae, pupillo, et viduae. Deuter: 24, 20.

II. Nè tempi andati S. Elia era la terra degli orti.

Era desso, che somministrava ortaggi a tutte le terre e città convicine. E perchè molte famiglie di ortolani abitavano nella contrada umida, ed erano soggette a febbri intermittenti, e spesso presentavano lo spettacolo di persone affette da idropisia, ne veniva alla terra la trista rinomanza di essere per aria micidiale: il che non è. Ma nell'estate del 1799 pel fimo raccolto dalle stalle dei cavalli del Reggimento di cavalleria Rossiglione, stanziato in S. Elia per molti mesi, ed ammonticchiato in gran quantità in tutti gli orti, essendosi sviluppata un' epidemia, per la quale molte famiglie di ortolani restarono sterminate; così utile parte di economia rurale fu abbandonata, ed i pochi avanzi di tali famiglie desolate si ritrassero nel paese, lasciando deserte le case di campagna.

Ora vi sono pochi orti addetti quasi esclusivamente alla semina per piantoline di ortaggio, e specialmente di cipolle, che vengono spacciate a Pontecorvo, e nei mercati di Cassino e di Atina; e si coltivano piselli, che mangiansi freschi, pomidori e peperoni. Di questi ultimi si fa gran piantagione, e perchè il terreno li produce naturalmente acri, vengono seccati, e ridotti in polvere, e quindi venduti ne' mesi d' inverno, servendosene i contadini di questi luoghi invece di pepe.

S. Elia per altro è fornito di ortaggi; ma non quanto basta: e per supplire al difetto, alcune donne ne traggono utile, provvedendosene in Cassino, e rivendendoli a minuto.

La pastorizia riducesi a cosa di piccol momento: a poche, e non numerose gregge di pecore, che i proprietarii di uliveti sono costretti a mantenere per concimarli quasi a loro discapito; perchè essendo i monti per la maggior parte dissodati a causa degli ulivi, ed altri del saldo comunale occupati, e rinchiusi, l' inverno debbono alimentarle con pascoli seminati ne' proprii terreni, o comprati a caro prezzo, e l'està farle emigrare, per cagione del clima troppo caldo, nè monti più alti de' Comuni vicini. V'han pure poche centinaia di capre, oggetto d'industria di alcuni contadini de' villaggi, che nell' inverno vengono trasferite ne' boschi del Comune di Fondi, oltre gli animali, che servono agli usi della vita.

Le ricotte di capra di Portella e delle Cese sono delicate e saporosissime: e mangiandole fresche, tu vi senti tale una fragranza di timo, da dilettare il palato del più ghiotto gastronomo.

Eravisi introdotta l' industria de' filugelli in piccola quantità, essendo recente la piantagione de' gelsi, che si andava a mano a mano distendendo: ma per l' atrofia, da cui sono stati presi, è stata abbandonata.

Evvi quella delle api, per le quali, come in tutta la Pro-

vincia, è in uso il barbaro sistema di ammazzarle, per appropriarsi il frutto delle loro preziose fatiche. È a desiderarsi, che si avesse cura di accreditare l' economia della Puglia nel governo di sì utili animaletti, addimostrati sino all' evidenza migliore di quante sono praticate in tutta Europa dal P. Tannoia nel suo *Trattato delle Alpi e loro utile.*

STATO DELLA PASTORIZIA DEL COMUNE DI S. ELIA

	Bovi	Vacche	Pecore	Capre	Cavalli	Giumente	Somari	Muli	Porci	Osserv.
S. Elia	40	20	1450	580	16	8	68	6	254	
Valleluce	2	77	340	336	»	1	22	»	122	
Cese	8	64	426	864	»	2	12	»	124	
Prepoia	»	88	652	180	»	»	16	»	66	
Portella	4	26	320	330	»	12	8	»	38	
Croce	2	4	»	»	»	»	3	»	16	
	56	279	3188	2290	16	23	129	6	620	

La pesca oggetto di occupazione una volta di poche famiglie, che per questo mezzo si procacciavano l' alimento; come di passatempo di chì coll' amo prendevasi vaghezza di attrappare delle trote, è ora scomparsa da S. Elia,

La caccia del lepre, e quella dei tordi nel tempo del loro passaggio sono le sole, che sollevano l' animo di chi cerca diporto per questo mezzo, essendo ben rare quelle delle starne, beccacce, quaglie e pernici.

III. Se il Circondario di Sora in Provincia di Terra di Lavoro si distingue in queste Provincie meridionali d' Italia per le manifatture, S. Elia è uno dei paesi del Circondario, in cui le stesse vanno mirabilmente prosperando.

L'arte di fare i pannilana è in esso antichissima: v'ebbe origine forse al tempo, in cui dagli Arabi fu introdotta in Europa. Ed in vero vi hanno documenti nell'Archivio di Montecassino che ne provano l' esistenza fin dal secolo XIII. Nel 1268 fu ceduto ad Angelo Guidone di S. Elia da Frà Nicola Marano, Preposito di S. Michele in Monte (1), un edificio diruto fuori la porta di

(1) La Chiesa di S. Michele in Monte presso Cervaro, come quella di S. Salvadore alle radici di Montecassino, ove oggi è sita la città di Cassino, fu levata dall' Abate Potone.

S. Elia per fabbricarvi panni. Altro sito, in luogo detto Ponte della Fossa, fu concesso dal Monastero di Montecassino in pari tempo, e per lo stesso oggetto a Guglielmo Valentini. E nel 1287 fu data facoltà a Benedetto Tancredi di costruire una fabbrica di panni in luogo detto l' Isola (1).

Al 1370 vi erano sei gualchiere: a Palombara, al Ponte della Fossa, alla Portella, alla Fontana e due al Gurgo (2). Oltre questi siti vicini all' abitato, una contrada di S. Elia ritiene ancora la denominazione di Valcatore, perchè conteneva valche, ossiano gualchiere.

A fine di perfezionarvi l' arte, nel 1534 il Monastero di Montecassino invitò da Gaeta a stabilirvisi due industrianti della specie, Romolo di Lisia, oriundo Fiorentino, e Vincenzo Rosa, somministrando loro tutti gli edificii inservienti all' oggetto, e lire 6373 da scontarsi nello spazio di tre anni, come da istrumento per gli atti di Notar de Marcellis di Cassino. Quindi male si appone l' Abate Gattola, asserendo, che l' arte dei panni sia stata introdotta in S. Elia alla fine del secolo antipassato dall' Abate D. Ippolito Penna (3).

Questa industria esercitossi a mano fino al 1835, tempo, in cui quattro famiglie di S. Elia; cioè Lanni, Picani Arcangelo e Fratelli, Picani Ottavio e Cacchione, con animosa emulazione eressero presso il fiume quattro edificii giganteschi per servirsi di macchine animate ad acqua per mezzo del turbine idraulico. Ora sono tre in attività, e lavorano in ogni anno 1113 quintali di lana con 110 telai; e vi si fanno ottimi panni e castori, che per mezzo di depositi in Napoli si vendono pel Regno, e principalmente se ne fa spaccio in Sicilia.

Il Lanificio de' Fratelli Picani merita menzione particolare per la grandezza, e per la regolarità dell' edificio e per molti assortimenti di macchine, delle quali è corredato.

E' desso uno de' grandiosi stabilimenti della Provincia.

V' è di più una Filatura di lana, che dà il prodotto di circa 200 quintali l' anno, appartenente agli eredi di Daniele Dertènois, e montata in un piccolo stabilimento degli stessi Picani adiacente all' altro, di cui si è parlato.

(1) Reg. di Ber. Ab. f. 161.

(2) Reg.° di de Tartaris f. 91.

(3) Dñs Hippoliths Penna a Neapoli Ab: a die 20 Novembris 1697 ad totum Aprilem 1704 . . . auxit domum nostram apud S. Heliam, quo in oppido ab eo tempore, quo Cellerarius Cassinensis erat, pannorum conficiendorum artem invexit, quae hactenus ibi feliciter perstat. Hist. Ab. Cas. pag. 818.

E' degna poi di considerazione la Cartiera, la quale in un edificio vastissimo comprende due macchine di sorprendente artificio (1), che danno la carta, così detta perpetua, con dodici cilindri per ridurre i cenci in istato di poltiglia colla tritnrazione, il che prima esequivasi in pile a pressione da magli agitati dall' acqua, e poi dando scolo all'umido colla trecciuola.

La Cartiera del Rapido, che per fermo è una delle principali d' Italia, ebbe la sua origine nel 1592 con lire 5097,68, che il Monastero di Montecassino ebbe in dono da un cuoco, Sebastiano della Bastia in Corsica, fattosi oblato. Fu ridotta a foggia di quella di Vietri nel 1724 dall' Abate Brancaccio; ed ha ricevuto l' incremento di fabbriche, e la perfezione di macchine, che ora appresenta, dai novelli proprietarii Lanni, dal 1838 in poi, e dà l' annuo prodotto di 4000 quintali di carta di differenti qualità.

Da questo tempo tali manifatture sono andate mirabilmente progredendo in S. Elia, per l' espertezza sempre maggiore acquistata dagli operai a maneggiare le macchine; ma l'improvvido consigiio di ammettere il libero scambio senza la necessaria gradazione, ne ha rallentato sensihilmente il corso per la concorrenza delle manifatture straniere, la cui perfezione cercasi a tutl' uomo di tosto raggiungere (2).

Era da tempo antico in S. Elia l' arte di conciare pelli, come apparisce dal Registro di Tommaso Decano a fogli 23 e 35, dove parla di due *Tannatorii* dal Francese *tannerie*, esistenti nel 1286. E dal foglio 55 rilevasi, che v'erano fabbriche di stoviglie. Quindi riporta, che nel 1260 un tale Tommaso di Maddaloni, accasato in S. Elia, per godere la protezione di Montecassino, si obbligò di dargli ogn' anno cento boccali dipinti in Natale, ed altrettanti a Pasqua, restando così esonerato da ogni altra prestazione.

Sono inoltre animati dalle acque del Rapido accosto S. Elia due molini, ciascuno a tre mole; quattro dal Rio, due presso Valleluce, e due vicino S. Elia; uno dalla Sorgente Salauca; ed un altro dalle sorgenti Salauca e Capodacqua riunite. Più tre trappeti a pressione idraulica, ed altri quindici di costruzione alla Genovese, dei quali due a Valleluce, e due a Portella.

(1) Invenzione di Leistenschneider.

(2) Per la guerra del 1870 tra la Francia e la Germania essendo stata importata in Italia una quantità immensa di panni stranieri, il ribasso del loro prezzo ha fatto interrompere il lavoro nei Lanificii di S, Elia, come in altri di altri luoghi. È a sperare, che ogni cosa ricomponendosi colla pace, abbia a riprendersi, e con maggiore alacrità.

IV. Nel 1736 il Comune di S. Elia avendo implorato la facoltà di tener fiera nel giorno 20 Luglio, sacro all'almo Profeta suo Protettore, gli si concesse invece il mercato nei lunedì. S'incominciò con buoni auspicii: ma perchè avea comune il giorno col mercato della vicina città di Atina, bentosto si dismise.

La piazza però è fornita tutti giorni di commestibili; e la domenica anche di telerie, di terraglie, di quanto occorre ai bisogni della vita, essendovi stato autorizzato il mercato in detto giorno per decreto del Prefetto della Provincia de' 31 dicembre 1863.

Con decreto Reale de' 14 maggio 1816 si ottenne concessione di una fiera nella seconda domenica di settembre, ma accadendo nello stesso giorno in altri paesi della Provincia, neppure si è gran fatto accreditata. Auguro, che incontrino miglior sorte altre tre fiere autorizzate, una nella seconda domenica dopo Pasqua, l'altra nella terza domenica di settembre, e l'ultima nel 21 novembre di ogn' anno. Certo è, che S. Elia, in preferenza di ogn' altro paese, per fiere e mercati offre comodità di strade, di acqua, di spazio, di tutto.

Le vite e gli esempii dei nostri antenati esercitano sempre una grande influenza sopra di noi.

SAMUELE SMILES.

CAPITOLO VIII.

UOMINI ILLUSTRI

SOMMARIO

I. Del secolo XIII. — II. Dei secoli seguenti. — III. Del secolo presente.

I. Il secolo più splendido per S. Elia fu il XIII; e ciò argomentasi principalmente dal merito e dal numero degli uomini illustri. che allora produsse. Riesce però grave che per mancanza di memorie non conoscasi di loro, che il solo carattere principale senza alcun contorno per poterne delineare il quadro. Eccone almeno i nomi.

A Rainaldo Belegrino di S. Elia fu durante quel secolo affidata, Rocca Ianola, ch' era il principale propugnacolo di Montecassino, il che dimostra chiaro, che questi per coltura di spirito, per estesa influenza in queste contrade, e forse anche per ricchezze doveva essere un ghibellino di grandissima riputazione: dando gran peso a que' tempi nella bilancia tra il Papa e l'Imperatore, il potere di tale Badia.

Il Registro di Bernardo Abate (Regestrum Bernardi Abbatis) al foglio 287 fa menzione di Paolo figlio di Giovanni Laboratore di S. Elia, Vescovo di Carinola nel 1275. e ne parla ancora Ughelli in Descript. Episcop. Calinen. col. 468 n.° 9. Questo Vescovo ebbe un zio paterno, chiamato Pietro , Vescovo di Calvi , come rilevasi dal Registro 1.° di Bernardo Abate, foglio 285, ed un altro materno, di nome anche Paolo , Canonico di Boiano, di cui fa menzione lo stesso Bernardo Abate , loco citato, e nella Bolla di Alessandro IV Papa, data da Napoli IX Kalen. Ianuarii, leggesi: « Cum igitur sicut dilectus filius ma- » gister Paulus de S. Helia Canonicus Boiacensis ex parte ve- » stra proposuit coram Nobis ».

Pietro de Perrecta di S. Elia, cui Bernardo Abate fece dono di una casa, di un forno, e di terre, e possessioni in S. Elia, fu Siniscalco del Papa — Senescalcum Cancelleriae domini Papae — come rilevasi dall'istrumento di Giovanni di S. Elia de'25 marzo 1266 (1)

(1) Gattola Ad His. Ab. Cas. Acc. pag. 320.

Pellegrino di Rinaldo intorno alla metà di questo secolo fu Avvocato della Badia di Montecassino, ed ebbe gran nome (1).

Nel Codice della Biblioteca Cassinese XLVII fassi menzione di Frate Giovanni Mannese di S. Elia colle seguenti parole: « an. » 1262 VI non. martii obiit frater Ioannes Manensis Sacerdos, » et Monacus de S Helia. Iste fecit multa in monasterio isto » (2).

II. Nei secoli susseguenti fecero la loro età florire in S. Elia: Antonio Simeone, il quale venne fatto Notaro Apostolico dall'Abate Tomacelli nel 1397, avendo avuto la facoltà di poterne creare sei in tutta la Diocesi Cassinese dal Papa Bonifacio IX.

« Frate Francisco de S. Haelya Thesaurario Cassinensi » come leggesi nell'atto de'23 febbraio 1342, riportato dal Gattola (3).

Antonio Celano Vescovo di Lettere nel secolo XV, mettendo però in dubbio l'Abate Gattola, se sia stato di S. Elia, o diS. Germano (4).

E sotto l'anno 1485 nel Codice anzidetto riportato dal Gattola, è notato: VIII Id. Apri. obiit Domnus Simon Archipresbyter S. Eliae (5).

(1) Reg.° di Bernardo Ab. f 11. Avvocato in quei tempi valeva Vicario secolare del Vescovo, il Visdomino, o il Visconte, perchè esercitava gli uffizii devoluti una volta al conte.

(2) Fra i Monaci Benedettini di queste contrade va distinto Stefano di Cervaro, che fu eletto Abate da Landone Arcivescovo di Messina (1239), cui, soggiornando egli per ventura in Montecasino, i Monaci, discordi fra loro, delegarono la scelta.

Ma quegli che levò di se altissima fama fu Alberico da Settefrati, che nato nella prima, fiorì verso l'altra metà del secolo XII, la cui vita austera ed esemplare viene descritta da Pietro Diacono

La sua celebrità è dovuta ad una visione, che ebbe in età di dieci anni, essendo gravemente infermo; per lo che si fece monaco, e poscia tramandolla ai posteri in uno scritto di 50 capitoli, distesamente spiegando, come gli apparisse s. Pietro con due Angeli, e lo conducesse gradatamente a vedere le pene dell' inferno e del purgatorio, e poi la gloria del paradiso.

Ad esso è attribuito il merito di aver fornito a Dante l' idea della Divina Comedia. Alcuni confronti tra le fantasie dell'Allighieri, e quelle della Visione del Monaco possono vedersi nella St. della Bad. di Mont. del chiar. Tosti t.. II, pag. 102 Ed il Muratori non senza fondamento gli attribuisce la Cronica pubblicata da lui (e prima di lui dal Padre Caraccciolo) sotto il nome dall' Anonimo Cassinese, che comincia dall'anno 1000, e termina al 1054. Nuovo Dizion. Ist. degli Uomini Celebri – Alberico.

(3) His. Ab. Cas. pag. 544.

(4) His. Ab. Cas. Parte 2. p. 669.

(5) Idem pag. 852.

Ardoino Baratta fu Vescovo di Cirene, come dal suo testamento di Notar Atticani de' 15 luglio 1537.

« Francesco Petti, dice Nicolò Toppi nella Biblioteca Napo-
» litana pag. 315, di Santo Elia in Terra di Lavoro Dottore in
» Legge Canonica, e Civile, ed in sacra Teologia, Abate d'Apice
» (Comune del Principato Ulteriore), ed Accademico Ozioso, diede
» alla luce-Odarum Libri duo » e nelle Aggiunte alla Bibliot. Nap. pag. 117 parla di una Operetta di lui intitolata L'Incostanza Punita.

L' Accademia degli Oziosi, la quale aveva per oggetto l'esercitarsi nell' eloquenza, fu istituita nel 1611 sotto gli auspicii del Cardinale Brancaccio, e vi si recitavano erudite lezioni. Oltre i letterati di questi tempi vi si ascrissero molti nobili e signori, che avevano buon gusto nelle lettere: ma il maggior lustro l'ebbe dal conte di Lemos Vicerè, il quale andava sovente in quest'Accademia insieme cogli altri a leggere le sue composizioni (1).

Benedetto Grimaldi, Dottore dell' una e dell' altra legge, fu Governatore generale di S. Germano, de' Casali, e delle Terre della Badia di Montecassino nell' anno 1642.

E li 10 giugno 1670 l' Abate di Montecassino nominò « Ca-
» pitaneum Serrae Iohannem Antonium Grimaldi a S. Elia » (2).

Giuseppe Barberio, celebre letterato nel secolo XVII, fu autore delle Opere seguenti; Aemula, hoc est Imitatrix Divinitatis Ethica — Vita, o Accidenti di Giuda — De Miseria Poetarum Graecorum, Neapoli apud Salvatorem Castaldum 1686 vol. 1 in 8. Gronovio — Thesaurus Antiquitatum Graecarum tom. X pag. 796 — Templum Iosephicum — Rivulus Aganippeus adauctus, prosa, cum oratione in laudem literae A, ac de Vitae humanae miseriis Elegia — Nottole Poetiche — Libertas inaestimabilis. Ed il Toppi nella Biblioteca Napolitana scrive di lui « Giuseppe Bar-
» berio di S. Elia, Casale di S. Germano di Montecassino, Sa-
» cerdote, Lettor di Filosofia, di Legge, e Poeta diede alla
» stampa Rivulus Aganippeus ad Laurentium Crassum, Neapoli
» apud Lucam Antonium de Fusco 1674 in 12.° ».

(1) Giannone St. Ci. t.° VI, 272.

(2) Gattola Ad His. Ab. Cas. Acc. pag. 692.

Ne' secoli XIII e XIV molti dell' illustre famiglia Grimaldi di Genova si sbandarono in diverse parti d' Italia e fuori per le fazioni civili, che agitavano quella città. Fuvvi uno, che accompagnò il Cardinale de Medici in Montecassino (an 1486), allorchè fu ivi Abate Commendatario. Potrebbe essere, che questi abbia fermata sua dimora in S. Elia, di che n' è indizio quasi certo il non trovarsi menzione di questa famiglia prima di quest' epoca. La famiglia poi si traslocò in Cassino, e n' è unico rampollo Vincenzina Grimaldi vedova di D. Guglielmo Capocci. Vedi 1.° ottobre ne' libri de' Bandi dell' Archi Cassinese.

Frate Ippolito di S. Elia, uomo di santità, morì di anni 43 nel 1680 ore 24 del 16 ottobre: Arch. Cassinese.

Giuseppe Picano nel secolo passato si distinse in Napoli per la scoltura. E quì ricordano il suo merito le statue del Protettore S. Elia, dell' Assunta, e di S. Michele Arcangelo.

Nello stesso tempo acquistò fama di probità e di dottrina nel Diritto Canonico il Sacerdote D. Domenico Fionda, Canonico della Chiesa S. Maria la Nuova in S. Elia, il quale per varii anni fu consultore della Curia Spirituale di questa Diocesi.

E Tommaso Iucci ebbe molta perizia nella Giurisprudenza.

III. Son degni di essere notati nel secolo corrente:

Pietro Launi, nato da Orazio e Caterina Angelosanto li 26 marzo 1775, Notaro. Esercitò l'impiego di Agente Ripartitore nella divisione de'Demanii feudali della Provincia di Terra di Lavoro, di che venne lodato per zelo ed esattezza sino ad accordarsigli la preferenza nelle occasioni di delicata, o difficile esecuzione dall'Intendente della Provincia di Calabria Ultra II Cav. Martucci, Commissario incaricato della divisione dei Demanii nella Provincia di Napoli e Terra di Lavoro, come dall'attestato, che a titolo di onore gli rilasciò da Montelione li 13 luglio 1813. E poi occupò per qualche tempo un impiego presso l'Intendenza di questa Provincia; per lo che l'Intendente signor Alanno gli concesse un amplo certificato di buona condotta, e morale li 13 novembre 1813.

Visse caro ai buoni per costumi, per abilità nel maneggio degli affari, e per coltura di spirito, ed andò agli eterni riposi li 7 maggio 1834. Da lui e da Teresa Giorgetti m'ebbi i natali li 18 febbraio 1808, genitori affettuosi, ai quali professo eterna obbligaziene (1).

Ed una onorevolissima menzione è dovuta al professore Angelo Santilli, nato li 28 ottobre 1822 di Silvestro e Giuseppa Mancini, e mancato ai vivi, di solo ventisei anni nel funestissimo 15 maggio 1848. Fu egli spento da soldati in Napoli dentro la propria abitazione col fratello Vincenzo e Filippo Picani, giovani anch'essi di buona speranza, mentre malato giaceva in letto!

Era d'ingegno straordinario, e per quanto sublime, altrettanto vasto e svariato. Il Contemporaneo, diario di Roma a quell'epoca molto accreditato, anno II, n.° 63, riportando quell'avvenimento sotto il titolo di Episodii di Napoli, dice: « Il » Santilli era letterato, e ben lo attestano i suoi varii articoli » pubblicati per la stampa, ed un giornale da lui diretto (l'Enci- » clopedico); era pubblicista e filosofo, e ne fan pruova i numerosi » giovani, che accorrevano alle sue private lezioni. Ma il Santilli

(1) In toto corde tuo honora patrem tuum, et gemitus genetricis tuae ne obliviscaris. Ecclesiast. IX, 29.

» era cittadino, e questa virtù fu quella, che costogli la vita ».

Aveva facile e calda eloquenza, e di leggieri trasfondeva negli altri i sentimenti, che gli agitavano il cuore. Improvvisava, anco in terza rima, e con vena facile e nobile, sopra qualunque soggetto; per lo che non poche volte fu di ammirazione a dotte società in Napoli ed altrove. Le scienze, in cui era maggiormente versato, sono le sociali. Nonpertanto la sua « Memoria su le Idee Soggettive » stampata in Napoli nel 1842 pe' tipi di Giuseppe Barone, fu richiesta con tale ansietà da Seminarii e Collegi Toscani, che in breve correr di tempo ebbe a farne una seconda edizione; e pregevolissimi sono tanti suoi articoli su diverse materie inseriti in quasi tutt' i periodici del Regno delle Due Sicilie, e molti in altri fogli di altri Stati d'Italia.

Il suo merito veniva non poco riconosciuto dai più egregi personaggi nazionali e stranieri, che si pregiavano della sua corrispondenza. Basta a mettere ciò in chiara luce la lettera seguente, che gli scriveva il Cardinale Gizzi. Signore — Ho letto il suo lavoro sopra Roma Attuale. Ella giovine ancora mostra erudizione da fare spavento. Questo supremo Autografa lo lesse, e se ne compiacque. Segua animoso i suoi travagli: nè i pedanti, nè i vili potranno spogliarla del merito, che eminentemente Ella possiede.

Mi comandi senza risparmio, e mi creda continuamente. Roma 11 novembre 1846—Suo Affezionatissimo per servirla Cardinale Gizzi.

Essendosi fondata in Napoli nel 1846 un'Accademia letteraria col titolo di Società Dantesca, il Ministro dell' Interno ne elesse lui Presidente fondatore pe' suoi lavori sulla Divina Commedia.

I nomi di Cantù, Manzoni, Giordani, di Salvadore Mancini, del Conte Mamiani, di Leoncavallo, di Savigny, Melk, Alemanni, Cousin, Troplong, Tomine, ec: (tra i quali gli piacque, che fosse inserito anche il mio) onoravano quest' Accademia.

Ne furono stampati gli Statuti, furono approvati dal governo, si spedirono i diplomi ad alcuni soci: ma perchè parecchi di essi erano stecchi agli occhi della Polizia, si credette prudente di sciogliere la società in sul nascere. Sebbene la cosa non avesse avuto effetto, fuori dubbio è degna di molta lode.

A tante belle qualità della mente accoppiava il Santilli quelle assai più pregevoli del cuore, che tanto onorano il vero filosofo; voglio dire un nobile sentire in materia di religione e di morale. « Vero sapere puote esistere senza la virtù? Non lo si creda: gli empii frodatori della giustizia sociale, gl'irriverenti nemici della religione non ebber giammai nè merito, nè dignità di sapienti ». Furono da lui pronunziate queste memorande parole nel suo discorso messo a stampa in morte del celebre barone Galluppi.

Il Municipio di S. Elia, con atto di lodevole riconoscenza, per onorare la memoria di questo giovane valente, che dava di sè le più bel-

le speranze, ha assegnato alla via, che mena alla casa paterna di lui, il nome della sua famiglia. L'esempio di lui possa accendere negli animi de'giovani del paese il nobile desio di seguirne con ardore le orme!

Non credo convenevole cosa far parola de' viventi, volendone rispettare la modestia (1): ma certo è, che pur ora vi sono cittadini in S. Elia cui non fan difetto pregi di mente e di cuore.

Se non che per l'onore singolare, che rende alla patria, merita eccezione Giuseppe Bozzelli, nato in S. Elia li 6 ottobre 1841 da famiglia di modesta condizione, venendo celebrato da varii diarii pel suo genio non ordinario nella Musica, manifestato in diverse composizioni.

Apprese egli in S. Elia gli elementi di quest'arte bella, che sviluppati nel celebre Conservatorio di Musica di Napoli, ove, dietro concorso, fu ammesso a piazza gratuita, gli hanno schiuso vastissimo campo alla sua nobile carriera.

È desso l'attuale vice-Direttore dell'Istituto di Musica della città di Bergamo, quale posto ha ottenuto per concorso vinto a fronte di cinquantadue altri valenti professori delle principali città d'Italia (2).

Lo stesso è a dirsi di Giuseppe Santilli, autore di commendevoli quadri storici e principalmente del S. Paolo della Croce esposto su l'altare del Santo nella Chiesa de' PP. Passionisti in S. Sossio, in quel di Ceprano.

È egli guidato ne' suoi lavori più dal genio, che dall'istruzione, che dovette interrompere al meglio del corso, costretto ad abbandonar Napoli dopo il caso luttuoso de' fratelli, di cui si è parlato, restandone salvo come per miracolo.

Ed il professore di Medicina e Chirurgia Antonio Riga me-

(1) M'è grato ripetere con Quintiliano: Parco nominibus viventium, veniet eorum laudi suum tempus; ad posteros enim virtus durabit, non perveniet invidia. De Institutione orat.

(2) La presente operetta fu da me completata, or son due anni. Or debbo aggiungere che il Bozzelli dall'Istituto di Bergamo passò Maestro Direttore e Compositore al teatro Scribe in Torino, ov'è di presente. E mi piace eziandio riportare qui sotto le seguenti parole ricavate dal giornale di Torino *Il Conte Cavour* del 10 Giugno corrente anno 1873, per le quali si pare quanta l'è la nominanza abbia già levata di se questo giovine professore:

NOTIZIE LOCALI

» *Messa funebre* — Il compito di dettare in quest'anno la musica per » la *messa funebre* in pia ricordanza di Re Carlo Alberto, è stata dal » Ministero dell'Interno assegnato all'egregio signor maestro Giuseppe » Bozzelli, il quale ha avuto la precedenza sopra tutti gli altri concorrenti.

» Quantunque il Bozzelli più non pensasse a questo lavoro e, perciò » gli sia venuta come improvvisa questa onorifica missione, saprà, ne » siamo sicuri, malgrado il poco tempo che gli rimane, trarsi d'im » paccio con quella spiccata abilità che tanto lo distingue. »

rita speciale encomio per una sua « Memoria intorno al brigantaggio de' nostri tempi nel tenimento di S. Elia e suoi dintorni » la quale fo voti che sia tosto data alle stampe, essendo degnissima della pubblicazione.

Nè è da tacere della giovine Teresina Dertènois, la quale a tanti pregi di cuore e di mente, che l' adornano, accoppia molta perizia nel dipingere dal naturale.

È dessa ritrosa per modestia a far comparire in qualche pubblica esposizione i varii ritratti, ed alcuni paesaggi, da lei fatti per semplice esercizio, i quali a me sembrano pregevolissimi.

Lodevole cosa è il moderato sentire di sè stesso; ma convien badare, che non degeneri in pusillanimità. Il tuo sapere si riduce a nulla, dice Persio, se altri nen sa quel, che tu sai (1).

Vires acquirit eundo.

VIRGILIO.

CAPITOLO IX.

EPILOGO E CONCLUSIONE

Raccogliendo le cose dette in brevi parole, deducesi, che l' agricoltura, l' industria, ed il commercio, che sono i perni che sorreggono la pubblica economia, perchè sorgenti inesauribili di ricchezze, siano lusinghieri per S. Elia. Vero è che un terzo circa del suo suolo sia montuoso: ma le colline, che gli fanno corona, essendo rigogliose di belle piante di ulivo, da cui estraesi olio di buonissima qualità, ed eccedente il consumo del paese, ed i monti soprapposti essendo rivestiti di boschi, il loro prodotto compensa largamente la deficienza de' cereali.

In oltre essendo il terreno naturalmente ferace, ed il clima relativamente caldo; perchè i monti circostanti vi riverberano i raggi calorifici da tutti e tre i punti contro i quali gira il sole, e lo tengono preservato da' venti impetuosi: se s'introducessero i novelli sistemi agronomici, e tutto il piano si rendesse irrigabile col costruire de' canali nelle falde de' monti, o

(1) Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc, sciat alter. Sati I. E l' Ecclesiastico Cap. XX, 32. Sapientia abscondita et thesaurus invisus: quae utilitas utrisque?

col rialzare il volume delle acque con macchine idrauliche, la sua agricoltura potrebbe immensamente vantaggiarsene.

Come del pari potrebbe crescere l' industria manifatturiera, attuandosi i principii della libertà economica, col deviare a tale oggetto a varii punti le acque del Rapido, le quali scorrono per un terreno assai inclinato.

E grande giovamento potrebbe ritrarre S. Elia dal commercio, aprendosi un braccio di strada rotabile per la Badia di S. Vincenzo a Volturno alla volta di Vallerotonda, il quale lo metterebbe in comunicazione diretta cogli Abruzzi; e rettificandosi la strada di Atina per farvi scomparire le brusche sinuosità, e l' enorme inclinazione, che la rendono disagevole e pericolosa, la si facesse passare presso le sue mura.

Questi vantaggi essenziali, confortati dalle circostanze favorevoli dell' origine sua non ignobile, dalla posizione amena, dalla salubrità dell' aria, dall' abbondanza delle acque; dalla vaghezza della campagna ornata di tante case, dalla bella strada, che mena a Cassino, dalla Ferrovia Romana, destinata ad apportare all' Italia un immenso movimento commerciale, dal chiaro nome, che gode nel Regno per le manifatture, e nell' estero per le macchine, che vi acquista, dal pregio degli uomini, che lo hanno illustrato, dalla coltura e dal genio industrioso ed intraprendente de' suoi abitanti, come dal loro carattere onesto ed ospitale, assicurano a S. Elia sul Rapido un avvenire assai splendido; ed io con tutto il fervore del mio cuore fo voti per la sua prosperità.

FINE

DOCUMENTI

Doc: A

Questa Chiesa, la quale esisteva accosto al molino poco lungi dalla Fontana del paese, fu edificata per avventura a divozione del monaco di Valleluce Almondo, o certo per memoria di ciò, che gli accadde in morte; come per lo stesso motivo i monaci di Montecassino fecero edificare l'altra, che stava in quelle vicinanze. Distrutta poi dal tremuoto nel 1367 (Arch. Cas. fasc. 12 n. 111), ed una seconda volta dall'alluvione, dopo di essere stata ricostruita, venne eretta quella contigua alla chiesa di S. Cataldo. Ecco il fatto del monaco com'è riportato dal Gattola. Hist. Ab. Cas. pag. 931.

« Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo quadragesimo sexto fuit quidam juvenis a cunabilis Monachus in » Monasterio S. Michaelis Arcangeli in una Ecclesiarum Cassinensis » Monasterii in loco, qui Vallislucis dicitur. Hic autem iuvenis, Almundus nomine, cum Presbyter factus esset, caepit festivitatem Sancti Confessoris Christi Onufrii devotissime celebrare, cum autem viginti octo » annorum esset aetatis nonis Octobris dominico die, cum fratres vesperorum officium celebrarent, defunctus est, sed ut Monachorum mos » est, cum post coenam, et collationem, omnes in unum convenissent, » ut funeris officium celebrarent, Daviticos coeperunt canere Psalmos, et » cum *Expectans expectavi Dominum* dicerent, ipse frater supradictus, » qui jam a vespertina, usque in tertiam noctis horam mortuus jacuerat, magnis coepit vocibus clamare dicens: Tacete, tacete.

» Nos autem postquam illum clamantem audivimus magno turbati » timore, extimabamus, eum instinctu malignorum spirituum talia agere. » instantius pro eo Dominum coepimus exorare. Ipse vero multo magis » ut taceremus, clamabat, et cum ista omnes admirati cerneremus, tantem silentio facto attoniti expectebamus, quid vellet dicere, ut ille, » sciatis, inquit, quod Sanctus Onufrius optinuit, ut ego deinceps nihil » mali patiar, et interrogavimus eum si Sanctum Onufrium vidisset, et » dixit: vidi; et ubi diximus illum vidisti? In coelo, ait ille. Et nos quid » ergo? nuncquid tu in coelo fuisti? et ille etiam inquit, fui. Et interrogavimus eum, et quamobrem tam magnum tibi S. Onufrius largitus » sit donum? Ideo ait ille, quia festivitatem ejus studui, sicut scitis, » devotissime colere, et haec dicens conticuit.

Narrasi, che a Parigi verso la fine del secolo XI un Canonico già morto, e riputato santo, nel mentre gli si cantavano gli uffizii de' morti in Chiesa, alle parole della lezione: *Responde mihi, quantas habeo iniquitates*, per ben tre volte avesse alzato il capo, e gridato: *Iusto Dei judicio accusatus sum: Iusto Dei judicio judicatus sum: Iusto Dei judicio condemnatus sum*; e che per lo spavento concepitone S. Brunone, il quale era stato suo discepolo, si determinasse ad abbandonare il mondo, e ad abbracciare la vita eremitica.

Doc: B

Gli Statuti di S. Elia, o altrimenti detti Capitoli, perchè divisi in tanti capi, son di credere, che avessero avuto vigore fin dal 1559, anno in cui furono compilati, giacchè l'originale ch'è in mio potere, porta in fronte questa data, quantunque sia stato autenticato li 24 settembre 1606. Checchè sia, eccoli fedelmente trascritti.

In Nomine Dñi Nři Iesu Christi Capitoli, Statuti, et Ordini della Rettoria de Stŏ Helia, fatti, et ordinati per l'Uniuers.ª de S. Helia da durar per lo pñte anno, fatti sub die 25 Iulij, anno 1559.

Ch'el Rettor debbia dar preggiaria de star ad Sindacato, et tenere il Iodice.

I. In primis, è Statuto, et Ordinato, ch'el Rettor in principio del suo Officio debbia dar preggiaria de star a Sindacato, finito ch'hauerà l'anno del suo Officio, e non ce possa star più d'un anno, Et che per niun modo, e uia, finito detto anno, non se possa intrometter più ad esercitar detto Officio de Rettoria, ne per se, ne per altri, ne per Compagno, ne per garzon', mà per ogni modo, et uia debbia esser absente, et facendo lo contrario, tutti li atti siano nulli, et inualidi in tutte le cose, che esercitasse finito detto anno, et cosi ancora quelli, che facesse il suo compagno, ouero patrone, siano simil.te inualidi. Et con effetto detto Rettor finito il suo officio, debbia star à sindacato: Quale preggeria debbia esser de star à sindacato, et pagar quello, che sarà per li Sindicatori giodicato. E non dando detta preggiaria, non possa essercitare detto officio, ne admisso à cosa alcuna, al quale Rettore non sia lecito pigliar pena alcuna, se prima non è sodisfatto lo patron querelante, et che se gli debbia dar à detto Rettor per li Sindaci de S. Helia uno Iodice, il qual debbia assister à tener corte con el Rettore, e farli osseruar tutti li infrascritti Capitoli, secondo la forma de essi Capli, e far giustizia ad ogni uno egualmente. Et ch'el Rettor debbia pagar il detto Iudice, secondo il solito. Il qual Iodice debbia star à Sindacato con il Rettore, Et facendosi il contrario, tutti gli atti siano nulli, et inualidi.

Delle Essecutioni che farà il Rettore

2 Item è Statuto, et Ordinato, ch'el Rettor poi che serà declarato per d.to Iodice, tanto ad istanza della Corte, come delle parti, che se proceda alla Essecutione, l'Essecutione che farà, la debbia far scriuere al libro delli atti della Corte la qualità di essa, et per quanta quantità di debito, e contra Chi se fà, e doue se pone, Et che debbiasi detta essecut.e tenere, ne possa uendersi senza il termine ad reluendŭ, de tre di, quale term.e passato detta essecut.e si debbia subastar tre uolte, e l'ultima uolta, se possa uendere plus offereti, E se il Rettor contrafarà, li atti in tal caso siano inualidi, Et sia tenuto à pena d'un'Augustale, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re Casin.e, mezzo all'Accusatore, et sia tenuto all'interesse del Patron', e li atti, che se faranno in d.ª Corte, restino sempre in potere del Mastro d'atti or.to de esso Rettore, acciò il Mastro d'atti possa dar conto delle cose, che se faranno per esso Rettore. Placet.

Del libro delli Delinquenti

3. Item è Statuto, et ordinato, ch' el Rettor' debbia far' libro delli delinquenti, doue farà scriuer' partita per partita, separata l'una da l'altra, et se non si troua scritta, in quel caso, che non se possa procedere. Et la depositione delli Testimonij la debbia far' scriuer' al longo, Et facendo lo contr.° detto Rettor paga di pena uno ducato, mezzo alla Corte del S.r Gouern.re, e mezzo allo Accusatore.

Ch' el Rettore non possa affidare

4. Item è Statuto, et ord.to, che in nullo modo al Rettore sia licito affidare persona alcuna, ma sia tenuto caminar' o far caminare, de notte e de di, inquirendo li Malfattori dannificanti, e trouandoli, debbia procedere secondo la forma delli infrastĭ Capitoli essendoce la uolontà del Patrone, Et che, se le bestiame armentitie, o morra andassero pubblic.e per le pastena, et suo destritto, se intendano affidate, et lo Rettore sia ad pena de sei Ducati alla Corte del S.r Gouernatore et sei altri all' Accusatore, et se alcuno se affidasse, e tènesselo secreto, sia tenuto esso ancora alla pena p.ta, ma pubblicandolo, non sia tenuto à pena alcuna. Placet, sed Rector non teneatur ad poenam.

Delle Querele

5. Item è Statuto, et ord.to, ch' el querelante in termine d'un mese, doppo li sarà stato fatto il danno, ò che haurà hauuto notitia di esso, ò del dannificante, debbia far la querela contro el p.to dannificante, e passato detto term.e non sia più admesso, e non possa più querelare, Et essendo fatta querela in detto term.e, il Rettor debbia proceder' secondo la forma delli pñti Capitoli, et far' satisfar al Patrone querelante, e spedita che sarà la causa, et querela audite le raggioni delle Parti, con darli term.e de dieci di, ad prohandŭ incumbentia summariam.e, senz' altre dilationi, et subterfugij, ita, et taliter, che in term.e de duoi mesi, incominciando dal di, che sarà fatta detta querela sia espedita qualsiuoglia querela, in far' satisfar' il danno al Patrone querelante, ò quello che li competerà, secondo la forma delli pñti Capitoli, et passato detto termine de dui mesi, detto Rettore, sia obligato satisfare, et pagare del suo proprio à detti querelanti. E ch' el Rettore finito l' anno del suo officio, non possa più esiger' le pene delli querelati, et accusati. Placet, sed liceat Rectori epigere poenas post facta condemnat.e, et finito anno Officij.

Contro li Contumaci

6. Item è Statuto et Ord.to, ch' el Rettor' possa pigliar per qual si uoglia contumatia, e condemnatura, ad istanza delle Parti, dieci grana et ad instanza della Corte, 30, e de quelli, che saranno citati à contestar la lite, uno carlino, et quanto fusse alcuno accusato alla pena del duppio, paga solo uno grano per carlino, de pena, Et quelli, che sono citati per testimonij, non se possano condennare, mà solo astringere à com-

parere captis pignoribus, e solo farli pagare uno gr.° allo Castaldo, che li farà lo detto pegno, E s' el Rettor contrafarà, paga di pena uno Augustale, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, et mezzo all' Accusatore. Placet quod servetur solitum, et quod Rector non teneatur ad poenam.

Del bestiame Armenticcio

7. Item è Statuto, et Ord.to, che nessuna persona di qual si uoglia grado et conditione, tanto Cittadino, come forastiero, debbia mandar', seu far' andar' per pastena, et Olineua, ne per suo destritto, bestiame armentitio, ne de morra, come, Vacche, iumente, pecora, capre, porci, et altro bestiame indomite, eccetto per transito, in luochi inculti, e saudi sotto pena de duoi docati, per ogni uolta si contrauerrà, da pagarse alla Corte del Rettore, e dui altri ducati al Patrone, per morra da bestiame minutolo, et se intenda la morra tanto delle grosse, quanto delle minute, da dieci in sù, et se saranno da dieci in giù, se debbia pagare de pena per testa de bestiame grossa, grana cinque al Rettor' et cinque al Patrone, e per testa de bestiame minuto, grana duoi al Padrone, e duoi grani al Rettor', E se il danno fusse de più, debbiano pagare tutto il danno de più, da stimarsi per due homini da bene, E sia creso al giuram.to del Patrone o d' uno testim.°, che giurerà hauer trouate d.e bestie in li luochi p.ti dummodo che la persona, che giurerà, sia da quindici anni in sù, et subbito essendo costato nel modo pred.to, senza altro litigio, detto Rettore debbia fare, o far' fare l' essecut.e, et accordar' il patrone infra detto term.e contento in lo quinto capitolo et non lo hauendo accordato in d.° term.e, detto Rettore sia tenuto pagarlo del suo pp̄rio, ut dictū est, E se lo bestiame fosse de gentil homini, ò privilegiati, detto Rettore debbia hauer ricorso ai Signor Gouernatore Casin.e, il quai subbito debbia astrenger' detti Nobili, e priuilegiati, nō ostante qual se uoglia priuilegio, eccettione, e defen.e alcuna, alli quali priuilegi, ecccettioni, e defensioni in nesuuu' modo si debbiano admettere, mà si debbiano astrengere personal.te à far' pagar' intieramente al Patrone quello che li tocca, et la pena, mezza al Rettore, et mezza alla Corte del Signor Gouernatore. Et il Rettore sia obligato sollicitar' e procacciar dal p.to Signor Gouernatore, non solo la pena, che toccarà ad esso mà anco tutto quello chè toccarà al patrone, e non facendolo, sia tenuto il Rettor pagar del suo proprio al Patrone tutto quello, che li toccarà, per uigore del p.to Capitolo, Et caso che quello, che giurerà, giurasse il falso, prouandose per due testimonij hauere giurato il falso, incorra alla pena de sei docati mezzi al Rettore, e mezzo a' l'Accusatore, cioè, a quello, contro el quale se giurerà il falso. In le Olineta non possano pascere detti bestiami, ne bestie domate, dal dì de S.to Miele Arch' angelo, alli 29 di settemùre, intino à S. Miele, che è alli otto di Maggio, E chi controfarà, incorra alla p.ª pena tante uolte, quante uolte controfarà, E ch' el Rettore sia tenuto far' bandir' li p̄ti Cap.li in S. Helia, per li trè luochi soliti, cioè, in la piazza de S. Biasio, de S. Maria nova, e de S. Cataldo, acciò se ne possa hauer notitia, e farne fare la relatione con testimoni, per mano de Notaro publico. In fine delli p̄ti Cap.li. E s' el Rettore fosse negligen-

te in osseruar, e far' osseruare lo p̃nte Cap.to , paga de pena sei ducati, per ciascuna uolta , che mancarà , cioè , trè alla Corte del s.r Gouer.re , e trè all' Accusat.e Placet saluis Iuribus priuilegiator Sac. Mon.ij quoad poenas, si ad eas extendant priuilegia eor quò ueró ad poenas incurrendas per Gubern.re et Rectorẽ, uel ad emendam damni, Expectetur Sindicatus utriusq̃, atq̃ testis sit omni expectatione maior, vel pub.ce propositus.

Del medesimo bestiame

8. Item è Statuto, et Ord.to, che d.to bestiame se facesse danno in grano, lini, orgio, speltra, legumi, uena , et ogni altra cosa sementata , paga di pena un' ducato, mezzo alla Corte del Rettore , e mezzo all' accusatore, essendo morra, e non essendo morra , paga ut s.a in sept.o Capitulo. E se fusse più danno , debbiano pagarlo tutto , estimato come di sopra, et sia creso ut s.a, Et questo s' intenda , quando lo Patrone nè fa querela, e se il Rettore sarà negligente, paga de pena un'Augustale, mezzo alla Corte del s.r Gouer.re , et mezzo all'Accusatore. Placet ad electionẽ damnũ passi. si uelit emendare damnũ, uel poenã banni, et testis sit idoneus ut s.a Rectorẽ autem nolumus teneri ad poenam.

Del medes.o Bestiame

9. Item è Statuto, et Ord.to , che lo detto bestiame tanto, de Cittadini , rome forastieri, se andasse per saude , ò altre Defense saluatiche contra la uolontà del patrone, ciò è bestiame armentitio, de morra, quale morra s'intenda ut 7.o Capitulo, paga de pena al Rettore un tarino, et un'altro tarino al patrone, et sia creso ut s.a, e s'el Rettore sarà negligente, paga de pena un ducato , mezzo alla Corte del s.r Gouer.re Casin.e , e mezzo all'accusat.e Non placet ex q.o prçiudiciale est Dohane Sac. Mon.ij

Delle bestie Domate

10. Item è Statuto, et Ord.to, che le bestie domate, come sono boui, ioměti, cauaili , et somarine , non debbiano andar' pascendo per pastena . contro uolontà del Patrone , e chi controfarà , paga de pena per paro de boui tre carlini al Rettor', e trè al Patrone, e per ciascuna Cauallina , e somarina. carlini duoi, cioè duoi al Rettore, e duoi al Patrone, e se fosse più danno, lo paga tutto, e stimato ut s.a, e sia creso ut s.a E più sia lecito ad ogn' uno, accoglier' bestie, pigliar capre, e portarle al Rettore, quando non conoscesse il Patrone delle bestie, e questo s' intende per li passati, e seguenti Capitoli. E se alcuno impedesse, de non uoler' far' portar dette bestie, e pegno , ò altra cosa, sia tenuto alla pena de ducati sei , la metà al Rettor , e la metà all' accusatore, e sia creso ut s.a E se il, Rettore sarà negligente, paga de pena uinti carlini , mezzo al s.r Gouer.re e mezzo all' accusatore. Dominis tantum , uel custodibus pub.e prçpositis liceat pignorare , et eo casu procedi possit contra renitentes , quo ad reliqua placet, declarendo ut s.a quoad Rectorem.

Del medesimo bestiame

11. Item è Statuto, et Ordinato, che se de.to bestiame facesse danno in grano; lino, orgio, speltra, uena, et altre cose sementate, et anco herbaggio sementato, contro la uolontà del Patrone, siano tenuti de pena carlini trè, per paro di boui al Rettore, e trè al Patrone, E se fosse cauallina, grana quindeci per cauallo al Rettore, e quindici al patrone, e se fusse somarina, grana dieci al Rettore, e dieci ai patrone, e se ui fosse più danno, lo paghi tutto, estimato ut s.ª Et ut s.ª sia creso, E se il Rettore sarà negligente, paga de pena dui ducati, mezzo al s.r Gouer.re, e mezzo ai Accusatore. Placet ad electionem Domini ut s.ª Negligentia autē Rectoris emendetur in sindacatu.

Dell' istesso.

12. Item è Statuto. et ordinato, che detti boui, ò, altro bestiame, domato. o pigliato per domare, per nullo tempo possano andar pascendo per oliueta doue fussero pasconi. contro la uolontà delli Patroni. Et che chi controfarà paga de pena un tarino al Rettore, et un' altro al Patrone, e se ci fusse più danno, paghi il tutto de più, estimato ut s.ª, e sia creso ut s.ª, E se il Rettore sarà negl.g.e paga de pena un Augustale, mezzo alla Corte del s.r Gouer.e, e mezzo all' accusatore. Non intelligatur quoad herbas agrestes, nec seruetur quoad poenā Rectoris.

Delli frutti

13. Item è Statuto, et Ord.to che al tempo delli frutti, incominciando dalli primi sino alli ultimi, li Sindici debbiano ponerci li guardiani alle porte del detto Castello di S. Helia, in termi.e de quindici di, poi che il Rettor hauerà pigliato la Rettoria, li quali guardiani debbiano intender' da quelli, che portano frutti di qualsiuoglia sorte dentro detto Castello, doue hanno colti detti frutti, e passando detto termi.e de quindici di, et li Sindaci non hauendo posti detti guardiani in dette porte. lo Rettor subbito debbia ponerli q.ti guardiani in d.te porte, E trouandosi de quelli, che non habbiano colti li detti frutti in le loro possess.i, e prouandosi ciò, incorrano alla pena de un' carlino. se portassero pettate, ò pendolate in mano de detti frutti, mezzo al Rettore, e mezzo alli guardiani, et uno carlino al patrone. sapendose, doue hanno colti d.ti frutti, E se fusse panaro. fuscello, ò besaccia, paga de pena dui carlini, mezzi al Rettore, e mezzi à detti guardiani, e dui ai patrone, e se fusse canistro, coffano, ò somma, paga de pena quattro carlini, mezzi, e mezzi ut supra, e quattro al patrone de detti frutti, sapendose, Et il Rettor sia tenuto andar' cercando dentro, e fuora lo Castello di S. Helia, done se può considerare, che uadano danniūcatori, E s' el Rettore sarà negligente in osservare, e far osservare lo pāte Capitolo, paga de pena dui ducati. uno alla Corte del s.r Gouer.re, et uno all' accusatore. Seruetur quoad eos qui nō habent poss.es, Declarando ut s.ª quoad Rec.

Delli Danni

14. Item, è Statuto, et Ord.to, che se fussero trouate alcune persone, tanto cittadine, come forastiere, à dannificar' manual.te in qualonque sorte de frutti, faue. ciceri, cicerchie, et altri legumi, in qualsiuoglia luoco, delli huomini di S. Helia, et habitanti in esso, habbiano da pagare per ciaschuna uolta, per ciascuna persona dannificante, al Rettore trè carlini, e trè al patrone, e se fosse più danno, lo paghi tutto, e stimato ut s.a, e sia creso ut s.a, et simil.te se fussero trovati li forastieri per il detto Rettore nel tempo delli detti frutti, ò per li Jurati di esso Rettore, che portassero delli p.ti frutti alli zaini, o in altro modo, siano alla simile pena ut s.a, E s' el Rettore l' incontrasse per camino, ò uie publiche, o per luochi appatronati, con detti frutti, debbia intendere dove li habbiano colti, e farli pagare d.a pena, e satisfar alli patroni ut s.a. E s' el Rettore sarà negligente, paga de pena un' docato, mezzo, e mezzo ut s.a Placet quod cives, et habitatores, quoad ceteros servet dispositio iuris, quoad Rectorem ut s.a

Delle Cuticiare.

15. Item è Statuto, et Ord.to, che non sia persona alcuna, di qual si uoglia grado, cond.ne, et sexo, che uada per l' oliueta Cuticcendo oliue, insino à tanto che le oliue sonno abbandonate, il quale abbandonamento sarà ad arbitrio delli Sindici, e se pubblicarà à bando, a voce di Castaldo, in trè luochi dello Castello in scritto, con la debita relatione, il quale bando si debbia conservare nella Cassa delle scritture publiche, et chi controfarà, paga un' docato allo Rettore, et un' altro docato al patrone, e tutto il danno de più existimato ut s.a, e creso ut s.a, Et che li Montanari non debbiano macerare oliue da quelle persone, che non hanno oliue, auanti del p.to bando, se prima non intendono in presentia de dui testimonij, d'onde, e come hanno hauuto dette oliue, che uolono macenare, E se detti Montanari contrafaranno, paghino la simil pena, ciò è, un' ducato al Rettore, et uno all'accusatore, E s' el Rettore sarà negligte, paga di pena sei ducati, mezza al s.r Gouer.re Casin.e, e mezza all' accusatore. Placet cum declarationibus, ut supra in 8, et tertio Cap.lo

Delli arbori fruttiferi.

16. Item è Statuto, et Ord.to, che niuna persona presuma tagliar' ne far' tagliare cerri, oliue, tanto per legne, per arder', come per piantare, et altri arbori fruttiferi; uerdi, e secchi, contro la uolontà del Patrone, e chi controfarà, paghi di pena carlini cinque al Rettore, e cinque altri al patrone, se sono uerdi, mà se sono secchi, paga trè carlini al Rettore, e tre allo patrone, e se ci fusse più danno paga tutto il danno de più, et sia stimato ut s.a, e sia creso ut s.a. Et li Sindici debbiano ponere li medesimi guardiani in le porte della Terra, in lo p.to term.e ut in 13 Cap.o, e non ponendo li Sindici, li debbia poner' il Rettore, li quali guardiani habbiano da ricercare, addimandare, e sapere da quelli, che traseno con legna de d.ti arbori ut s.a, doue l' habbiano tagliate, Et

quelli, che porteranno dette legna siano tenuti, et obligati dar notitia alli p.ti guardiani, dove l'habbino tagliate, e portarli sopra il luoco doue l'haueranno tagliate, in termine de un dì, e se il luoco non sarà d'essi legnaroli, ò persone, che habbino tagliate dette legna, incorrano alla p.ta pena, ciò è, una parte al Rettore, et un'altra alli guardiani, et la parte al patrone ut s.a, E se il Rettor sarà negligente, paga di pena duoi ducati, mezza al s.r Gouer.re, e mezza all'accusat.e Placet cum declarat.e in 13 Cap.o, possit tamen pcēdi ad querelā damnū passi ad relat.e Custodū pub.e propositorū, quoad Rectorē ut s.a

Contra li Clerici.

17. Item è Statuto, et ord.to, che se li bestiami delli Clerici, de qual se uoglia sorte, et ordine se sieno, fussero trouate a dannificare, lo Rettore habbia recorso al s.r Vicario, il quale li habbia da astregnere à pagare la pena al Rettore, et accordare le patrone, secondo la forma delli p.ti Cap.li, e sia creso ut s.a, e se d.o s.r Vicario non li astregnesse à pagar' ut s.a, debbia hauer ricorso al R. P. Abb.e, et in sua absentia, al R. Padre Priore, E s' el Rettore sarà negligente, paga di pena duoi ducati. uno alla Corte del s.r Gou.re, e l'altro all'accusatore. Deleatur, et circa Personas Eccl.cas seruent' sacri Canones.

Contra il Rettore, e suoi Iurati

18. Item è statuto, et Ord.to, che al Rettore, e suoi Iurati non sia licito, quando uanno requedendo per pastena, et altri luochi, doue fussero frutti, portarsene in Casa, ma li sia licito solo mangnarsene in lo luoco, doue li troueranno, con descrettione, e non cauarli fuora da d.o, luoco. et facendo il contrario, siano tenuti sotisfar' alli patroni, secondo si troua nel Capitolo delli danni fatti manualmente. Placet.

Contra quelli che passano per le possess.i

19. Item, è Statuto, et Ordinato, che à niuno sia lecito contro la uolontà del patrone passar' per pastena. e possess.i canto uia, quando se può passare per la uia, e non potendose passar' per la uia sia lecito passar' per le possess.i pred.e da canto senza pagar pena à niuno Tribunale, Et chi controfarà, paga di pena un' tarino al Rettore, et un' altro al patrone, E s' el Rettore sarà negligente. paga di pena un ducato, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all' accusatore. Placet, sed nō quoad poenā Rectoris.

Contra quelli che cauano ulmi.

20. Item è Statuto, et Ordinato, che à nissuno sia lecito cauare ulmi, uite, ò altre piante fruttifere, di qual si uoglia sorte, in li luochi appatronati contro la uolontà del patrone. E chi controfarà, incorra alla pena de uno Augustale, mezzo al Rettor, e mezzo al Patrone, e si ui fusse più danno, paghi quello de più, estimato ut s.a, e sia creso ut s.a E

se il Rettore sarà negligente, paga de pena un' Augustale, mezzo alla Corte del S.r Gouernatore, e mezzo all'accusatore. Placet, declarando ut s.a

Delle Siepi.

21. Item è Statuto, et Ordin.o, che se alcuna persona guastasse siepi, uadi, ponti, macere in luochi d' altri, sia tenuto pagar di pena al Rettore trè carlini, e trè altri al patrone, Et se ui fosse più danno, paghi quello de più, estimato ut s.a, e sia creso ut s.a. E se il Rettore sarà negligente, paga de pena un ducato, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re et mezzo allo accusatore. Placet ut s.a

Del nettare le uie.

22. Item è statuto, et Ord.to, che ogni persona de d.o Castello, et habitante in esso, dal primo de Maggio per tutto il mese di settembre, debbiano ogni sabbato nettare auanti le loro case, stalle et pontiche, respondenti alla uia pub.a, tanto proprie, come appesonate, e dal mese de Ottobre, per tutto il mese d' aprile, lo primo sabbato de ciascun' mese se debbia nettare in detti luochi, in modo, che una uolta il mese siano nettate, et mondate, et le immonditie, loto, mortelle de conciatori, carnaggi, et altri immonditie se debbano buttar' fuora la porta di S. Biasio, alli fossi dello largo, per quanto tiene la porta del muro de Pietro Paulo Rigo, alle oliue del largo predetto insino alla Calcara de d.o largo, fine la possess.e de Ms. Hettorre in detti fossi, ciò è li carnaggi, mà l'altre mondezze se possano buttar' fuora delle mura di detto Castello, purche non siano puzzolenti, in preiudicio delli conuicini, e li predetti carnaggi, et altre mondezze non se possano buttar' in nissun' modo in la forma del fiume, che corresponde alle Molina, Et chi contrafarà, per ciascuna uolta paga un tarino al Rettore, al quale sia licito, constandoli per un testimonio degno di fede, essigere d.ta pena, E se il Rettore fosse negligente, e non ricercasse d.te strade publice, ne le facesse nettare del modo p.to, sia tenuto alla pena de uno Augustale, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all' accusatore. Placet saluis iuribus Magistri Portulani Casin.s, quoad poenã Rectoris deleatur.

Del letame in la Uia.

23. Item è Stato ordinato, che non sia persona alcuna, che debbia tenere ammontonato letame in la strada publica, se non per spatio de otto dì, e passati li detti otto dì, e non cauandose fuora d.to letame, sia tenuto quello, che contrauiene, pagar' per ogni uolta un tarino al Rettore, Et il Rettore sia tenuto farlo leuare alle spese del contraueniente, e s' el Rettore non procede, paga per ogni uolta un ducato, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all' accusatore. Placet, saluis iuribus Magri Cas.s Deleat" quoad Rectorẽ.

Del Scampar le uie.

24. Item è Statuto, et Ordinato, che ogni persona, che hane possess.i, e lochi iuxta le uie publiche, siano tenuti una uolta l' anno, ciò

è per tutta l'ottaua de San Pietro, scam par ò far' scampar' le siepi, per quanto se extendono le loro possessioni, in tal modo che le uie pub.° restino ben purgate, et chi controfarà, paga per ciascuna uolta al Rettor dui carlini. et ch' el Rettore sia tenuto una col suo iurato, dato per li Sindici, andar requedendo tutte le uie, et ad essi si debbia dar' plena fede, et quelle che non trouano scampate ut s.ª, lo Rettore le debbia far' scampare fra termine di quindici di doppo l'ottaua di San Pietro, alle spese delli detti contrauenienti, e se saranno de Preiti. Nobili. ò priuileggiati, il Rettore debbia ricorrere alli loro Iudici competenti per Iustitia, Et se il Rettore sarà negligente in questo, paga di pena un ducato, mezzo alla Corte del s.r Gouer.re, e mezzo all'accusatore. Placet saluis iuribus Portulani.

Delle bruttezze alle fontane.

25. Item è Statuto, et Ordinato, che non sia persona alcuna, che debbia lauar' ne far' bruttezze alla forma, che ua alle Mulina, incominciando dalla forma da capo lo fiume, doue sta la parata de detta forma insino al molino della fontana, e ne anco alle fontane, in qual si uoglia luoco in lo Territorio, e destritto de S. Elia, e chi controfarà, paga de pena un' ducato al Rettore, e s' el Rettore fosse negligente, paga de pena un ducato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet citra prēiud.m Portulani, Declarando ut s.ª quoad Rectorem.

Della forma.

26. Item, che nissuno presuma tanto de Cittadini, quanto de forastieri, abbeuerare porci dalla fontana da capo d' aqua insin' al ponte delle Uerdara, e ne anco armento de Vacche, se fussero da dieci in sù, ut s.ª, et chi contrafarà, paga un tarino al Rettore, e se il Rettore sarà negligente, paga un ducato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet saluis iuribus Portulani. Quoad Rectorem ut s.ª

Del peso, e misura.

27. Item è Statuto, et ordinato, che ninna persona, tanto Cittadino, come forastiere, possa uendere cosa alcuna senza piso, e mesura, e non possano uendere, se prima non li sia stato posto dalli Sindici, e se saranno frutti, si uendano à rotolo, et chi contrafarà, paga de pena un car.no al Rettore, e lo Rettore sia tenuto continoamente ricercare per doue è solito u' ere detti frutti, e farli uendere ut s.ª E se il Rettore sarà negligente, e non procedesse, paga de pena un ducato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet citra prēiud.m Iuriū Ziclarij Cas.s, ut s.ª quoad Rectorē.

Dell' herba.

28. Item è Statuto et Ordinato, che niuna persona debbia mettere herba sementata di qual si uoglia sorte, ne per limitoni, doue è sementato grano et biada, contro la uolontà delli Patroni, e chi controfarà, paga di pena al Rettore un' carlino, et un' altro al patrone, e se fosse

più danno, paghi il tutto, da estimarse ut s.ª, e sia creso ut s.ª, e mancando il Rettore, paga de pena quattro tarini, dui alla Corte del S.r Gouer.re, e dui all'accusatore. Non placet quoad herbas agrestes, nec quoad Rectorem.

Delle restoccie.

29. Item è Statuto et Ordinato, che niuno debbia metter fuoco per le restoccie, auanti li quindici del mese di Luglio, Et chi controfarà paga di pena al Rettore un tarino, e se d.° foco facesse danno ad alcuno, sia tenuto à pagar il danno al patrone, E se il Rettore non facesse il debito, paga di pena un' Augustale, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all' accusatore. Seruentur quoad Constitut.es Regni, quoad Rectorē ut s.ª

Delli porci per le restoccie.

30. Item è Statuto, et Ordinato che non sia alcuno, che mandi porci per le restoccie, ne altre bestie, mentre ui stà lo grano appignonato, ouero accasarciato, e doppo ch' è leuato il grano, non le possano mettere dette bestie iui, insin' che siano passati li dieci del mese di Luglio, E chi controfarà, paga ogni uolta al Rettore trè carlini, e tre al patrone, e tutto il danno de più da stimarse ut s.ª, et sia creso ut s.ª, E se il Rettore sarà negligente paga un' Augustale, mezzo, e mezzo ut s.ª E s' intende tanto contro li cittadini, quanto contro li forastieri. Placet, non quoad Rectorem.

Delli porci nelle aire.

31. Item che niuno tanto cittadino, come forastiero, metta porci in le aire, doue è trescato grano, et altre uittouaglie, insin che sia passato tutto il mese di Luglio, et chi controfarà paga ogni uolta al Rettore trè carlini e trè al patrone. E s' el Rettore sarà negligente, paga de pena un' augustale, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet, quoad Rectorem ut s.ª

Delli porci dentro la Terra.

32. Item è Statuto, et Ordinato, che niuno metta porci con massaria dentro la Terra, eccetto per transito necessario, e chi contrafarà, paga di pena al Rettore cinque carlini, E se saranno preuti, o Nobili, o Priuileggiati, il Rettore sia tenuto ricorrer alli Iudici loro competenti ut s.ª, E se il Rettore sarà negligente, paga di pena un' docato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet saluis Iuribus Portulani, e quod recursus contra Eccl.cos ad eorum superiores sit liber.

De ammazzar' bestie minute.

33. Item è Statuto, et Ordinato, che se alcuna persona trouarà in lochi suoi bestie minute, etiam in lochi, e terre, che tenesse da altri a lauorare, Impunè ne possa ammazzar' una, come sono porci, pecora, capre, quale meglio li parerà, et sia tenuto dar il capo, e lo quarto al Rettore onero ammazzandolo extra territ.° al Luocoten.e del S.r Gouernatore, e

lo resto della carne se la possa tener per se, e se per caso la ferisse in lo suo, la possa seguitare, insin à tanto che l' haue uccisa, e lo patrone dell' animale non possa in modo alcuno defensarlo, e se per caso la ferisse, et se ne andasse ferita, non sia tenuto a pena alcuna, ne à pagar d.to animale, e s'el patrone de d.to animale, o bestia, la defensasse, sia ad pena de sei ducati, tre al Rettor, e trè al patrone della possess.e ò d'altro loco doue si troverà, e cosi ancora se possano ammazzar li porci, che uanno per le case d'altri in S. Helia ut s.a, e sia creso ut s.a Placet intra territoriũ, non extra.

Del bandir le possessioni.

34. Item è Statuto, et Ord.to, ch' el Rettore ad istanza de Patrone possa far' bandir pastena, possessioni, et altri luochi, alla pena, che si contiene in li pn.ti Capitoli, secondo la qualità delle bestie, ouero persone rationali, cosi se debbia punir' e far' pagar' la pena secondo la forma de essi Capitoli, e banditi che saranno per lo Castello in luochi publici, e consueti, il Rettor debbia far' seriuer' in libro delli atti de sua Corte, per lu suo Mastro d' atti la relazione, che se farà per d.o Castaldo de detti bandimenti, e li patroni de d.ti luochi banditi, siano tenuti metter la croce in pntiã de due testimonij, quali bandimenti si debbiano fare in di de festa uetata, E s'el Rettore controfarà, sia tenuto à pena de duoi ducati, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re e mezza all' accus.e Placet, sed non quoad Rectorem.

Delli porci per la Terra.

35. Item è Statuto, et Ordinato, che nissuno presumi mandar' porci per la Terra de S. Helia, mà quelli debbia tener' restritti in le rolle, et stalle, eccetto se quando li uolessero dar' ad Magnar, li possano tenere a bocca alla Casa, in la strada à darli ad Magnar', et mangiato, che habbino, subbito li rimettino, E se nel canarli fuora, ò nel darli da mangiare, o nel rimetterli, li scapassero, il porco sia seguitato dal patrone, et habbi tempo un' hora à ripigliarlo, et rimetterlo nella sua rolla ouer stalla, qual tempo finito, e non havendolo rimesso, s'intenda essere contrauenuto allo pñte Capitolo, e chi contrauerrà, incorra alla pena di dui carlini per ogni uolta, da pagarse al Rettore, e se saranno li porci dè preuti, nobili, ò priuileggiati, il Rettore ricorra alli loro Iodici competenti ut s.a, E se il Rettore uede, ò intende, che li porci uadano per la Terra, e non ce proueda, incorra alla pena di un' ducato mezzo alla corte del S.r Gouer.re, e mezzo all' accusatore. Placet saluis juribus Portul.i Deleat- quoad Rèctorẽ.

Delle paglie alle Aire.

36. Item è Statuto, et Ordinato, che niuno cittadino, ne forastiero debbia guastar paglia admetata in le Aire et in le Aire, ò che stia paglia, ò che non ui stia, non se possano metter' porci, per tutto lo mese di Luglio, come nel 31 captõ, E chi controfarà, paga di pena al Rettore mezzo Augustale, e mezzo al patrone, e tutto il danno de più da stimarse ut supra, e sia creso ut s.a Mà essendo l'Aire uacue, senza paglia, et al-

tre cose, che paghino prout in Capto 31, E se saranno de Preuiti, nobili, ò priuileggiati, il Rettore debbia ricorrere alli Iodici loro competenti, E se il Rettore sarà negligente. paga di pena dui ducati uno alla corte del S.r Gouer.re, e l'altro all' accusatore. Placet, non quoad Rectorem.

Il Rettore possa proceder in ogni Terr.°

37. Item è Statuto, et Ord.to ch' el Rettore possa proceder in ogni ter.io secondo la forma delli pñti Capitoli, purche le possessioni delli huomini de S.to Elia, et habitanti in esso, e s' el Rettor non procede ut s.a, incorra alla pena per ciascuna uolta de un ducato, mezzo, e mezzo ut s.a Non liceat extra Territ.m, quoad Rectorẽ ut s.a

Del solichillo uerde.

38. Item è Statuto, et ord.to, che non sia persona alcuna, tanto forastiero, come cittadino, che debbia portare sorechillo uerde. se non mostra, che sia il suo, ò che li sia stato donato, à tal che non sia licito à nissuno pigliarlo, contro la uolontà de Patrone, Et chi controfarà, paga di pena per ogni uolta al Rettore un tarino, e un' altro all' accusatore, E se fusse più danno, paga tutto lo danno de più, da stimarse ut s.a, et sia creso ut s.a, Et se fossero Preuti, nobili, ò priuileggiati, il Rettore habbia recorso ut s.a, E se il Rettore fosse negligente, paga de pena un docato, mezzo, e mezzo ut s.a Placet, non quoad Rectorẽ.

Delli boui, et altri.

39. Item è Statuto, et Ordinato, che nessuna persona, tanto cittad.a, come forastiera, presuma mandar sue bestie senza campana, come boui, uacche, iumenti, pecora, capre, quali debbiano portare almeno una campana sturata per morra, seu armento, e paro de boui, e se alcuno hauerà più, o meno d' un paro de boui, li basta portar' solo una campana sturata ut s.a, del continuo, quando uanno pascendo, eccetto li boui, quando arano, se possa atturare, et questo ad effetto, che d.te bestie si sentano da lontano stando à dannificare, et chi contrafarà paga di pena per ogni uolta al Rettore un tarino, et un' altro all' accus.e, essendoce lo accusatore, altrim.te, paga solo un tar.° al Rettore. per tempo de dì, e di notte, paga il duppio, e se saranno de Preuiti, nobili, ò priuileggiati, detto Rettore ricorra ut s.a, E s' el Rettore sarà negligente, paga un ducato, mezzo, e mezzo ut s.a. Placet cum declarat bus ut s.a

Il Rettore non possa essigere.

40. Item è Statuto, et Ord.to ch' el Rettore finito l'anno del suo officio, non possa essigere, e non trovandose accordate le parti querelanti, in lo term.e contento nel S. Cap.lo, non possa più astrenger li dannificanti ad accordare li querelanti, mà debbia lo Rettore del suo proprio accordarli, e lo retardare sia in preiuditio suo. Agatur contra Rectorẽ in Sindacatu.

Del uino fracido.

41. Item è Statuto, et Ord.to, che nissuna persona di qual si uoglia grado presuma buttare, ne far' buttar' uino fracido, feccia in quantità, et acqua de Montano per le piazze, e strade publiche de d.° Castello, eccetto in tempo che pioue, et chi controfara, paga di pena al Rettore per ogni uolta un carlino, e se saranno Preuiti, nobili, ò priuileggiati, il Rettore habbi ricorso a' suoi Iodici competenti. E se il Rettore sarà negligente, paga un ducato, mezzo, e mezzo ut s.a Placet saluis Iuribus Portulani, et habeatur recursus ad Sup.es contra Eccle.os, quoad Rectorem deleatur.

Contro li Pizzigaroli.

42. Item è Statuto, et Ord.to che li pizzicaroli, ne altra persona debbiano uendere ne in grosso, ne in minuto, carne salata, formaggio, ricotte, salcizze, tonina, candele, siuo, senza il piso giusto, ne auanti li sia posto dalli Sindici di d.° castello di S. Helia, e chi controfarà paga di pena ogni uolta al Rettore un tarino, et un'altro all'accusatore, essendoce, altrimente paga solam.e al Rettore un tar.°, E s'el Rettore fusse negligte e non facesse osseruare il pñte capitolo, paga di pena dui ducati per ogni uolta, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all'accusatore, e detto S.r Gouer.re debbia astrenger lo d.° Rettore à satisfare li querelanti, et accusatori, tutto quello che li compete per ciascuno Capitolo, e per ogni uolta, seconda la forma d'essi Cap.li tante uolte, quante uolte esse S.r Gouer.re sarà ricercato da detti accusatori, seu querelanti summariam.e, senza admettere d.° Rettore ad eccettione, et dilatione alcuna, altrim.e d.° S.r Gouer.re sia tenuto del suo proprio satisfar', e pagar à detti accusatori, seu querelanti per ciascuna uolta tutto quello, che à loro compete secondo la forma delli pñti Cap.li, et ciascun d'essi. Seruentur regiĕ Constit.es, et iura Ziclarij.

Delle paglie alli fossi.

43. Item è Statuto, et Ordinato, che nessnna persona debbia buttar', ne far' buttare paglia de sacconi, ne altro strame, appresso à l'una, o l'altra porta, ne per li fossi à torno la Terra, ma se debbia buttare dalla banda de S. Cataldo, alla Codardo, sotto l'horto de l'hospedale, et dalla banda de S. Biasio, di sopra la Casella de Pietro Paolo nigro, in là, et chi contrafarà, paga di pena un carlino al Rettore per ciascuna uolta, se il Rettore non procedesse, sia alla pena di uno ducato, mezzo alla Corte del S.r Gouer.re, e mezzo all'accusatore. Placet, Nŏ quoad Rectorem.

Delli buccieri.

44. Item è statuto, et Ordinato, che li bestiami delli buccieri, per uso, et seruitio della bucciaria, come boui, uacche, castrati, aini, pecora, capre, et porci de nissun' modo debbiano andare per pastena, et suo distritto, ne per l'oliueta, quando ce sono li frutti, come uua, mela, pera, liue, et altri, E chi contrafarà, paga de pena al Rettore carlini cinque,

e cinque altri al patrone, E se ci fusse più danno, paghi tutto il danno estimato ut s.ª, e sia ereso ut s.ª non ostante qual si uoglia priuileggio se pretendesse. E s' el Rettore sarà negligente, paga de pena dui ducati, mezzi, e mezzi ut s.ª Placet, sed non quoad Rectorem.

45. Item è statuto, et Ordinato, che li buccieri di S. Helia, quando comprano ogni sorte di bestiame, per seruitio della bucceria, lo debbiano notificare alli Sindici, se non a tutti, almeno a dui, in term.e de dui dì, dipoi che l' hauranno comprate, quali Sindici debbiano tener conto de detta notizia, e bestiame, poi che sarà fatta detta notitia, facesse danno in grano, ò altre cose sementate, non siano a pena alcuna, ma solo siano tenuti à sodisfar il danno del patrone, e se detti buccieri non dessero notitia ut s.ª e facesse danno in qualonque cosa sementata, pagano de pena al Rettor' un' docato per ogni uolta, e cinque carlini al patrone e se fusse più danno, paga tutto il danno de più, da stimarsi ut s.ª, e sia creso ut s.ª, quale bestiame non essendo notificato ut s.ª, se intenda esser per usò loro, e non uso della bucciaria, e per questo non godano priuileggio alcuno, mà pagano sempre contrafaranno. E se il Rettore sarà negligente, paga de pena dui ducati, uno al S.r Gouer.re, e l' altro all' accusatore. Placet, sed quoad Rectorem.

46. Item è Statuto et Ord.to che lo bestiame comprato dalli buccieri per uso della bucceria, in nissun modo li sia licito uenderlo, ma lo debbiano tagliare per quello che li sarà posto per li Sindici de S. Helia, e facendo il contrario, siano alla pena de sei ducati, per ogni uolta che contrafaranno, mezza al Rettore, e mezza all' accusatore, E s'el Rettore sarà negligente, incorra alla medes.ª pena de sei ducati, mezza, e mezza ut s.ª Placet, sed non quoad Rectorē.

De carne morta.

47. Item è Statuto, et ord.°, che nessuno possa uender carne de bestia morta, ò stroppiata, in le buccerie, o dentro la Terra, mà fuori la porta di d.ª Terra, e con licenza de Sindici, e li buccieri, et altre persone non possano comprar d.ta carne morticina ne da forastieri, ne da cittadini, per riuenderla, mà se la debbia uender il patrone apprezzata ut supra, e uendendosi d.ta carne morta, li buccieri non manchino far' buona carne per seruitio universale, E chi contrafarà; sia alla pena de uno ducato, mezzo al Rettore, mezzo all' accusatore, E se il Rettore sarà negligente, sia alla p.ta pena, mezza, e mezza ut s.ª Placet, sed quisque remaneat in disposit.e iuris emendi, et uendendi, quoad Rectorem deleatur.

Del comprar per riuendere.

48. Item è Statuto et Ordinato, che li pizzigaroli, buccieri, e simili non possano comprar alcuna cosa dalli forastieri, che uendono in S. Helia, mà lasciarla uendere dalli proprij patroni, e chi contrafarà, incorra alla pena de uno docato da pagarsi al Rettore, et un' altro all' accusatore, Et che li cittadini se li possano pigliar per giusto prezzo, per uso di

sua casa da quelli, che contrauerranno, oltra la p.ta pena, E se il Rettore fusse negligente in far' osseruare il pñte Cap.lo paga alla Corte del Sig.r Gouer.re un ducato, et un' altro ducato all'accusatore. Placet, Non quoad Rector.

Del uender carne.

49. Item è Statuto, et Ord.to che niun cittad.o, ò forastiero uenda carne a quarto, ne pesata, senza licentia delli Sindici, eccetto per tutta l' ottaua de Pasqua, quando li Sindici non ce mettessero l' assisà, Et chi controfarà, paga de pena per ogni uolta, cinque carlini al Rettore, E se il Rettore sarà negligente, in non far' osseruare lo pñte Capi.lo paga de pena un docato, mezzo al S.r Gouer.re e mezzo all' accusatore. Placet, Non quoad Rectorem.

Dell' uccider le bestie.

50. Item è Statuto, et Ord.to, che li buccieri non debbiano ammazzare animale nessuno, che non ce siano pñti dui testimonij degni di fede, e chi contrafarà, paga di pena al Rèttore ogni uolta un ducato, e se il Rettore fusse negligente. paga de pena uno Augustale, mezzo, e mezzo ut s.a Placet, Non quoad Rectorem.

Delle Teste.

51. Item è Statuto, et Ord.to, che li buccieri di S. Elia, debbiano uendere le teste, di castrato, trè tornesi, la testa dell' aino, 2, del capritto, 2, et in alcun' modo non uendano li piedi del castrato, dell' aino, e del capretto, e non possano uender l' ossa delle stinche del porco, e ne anco possauo uender gambe delli castrati, et aini, à peso, de d'auanti, ne di dietro. e non possano ponere il grasso di uua bestia à l' altra, E chi contrafarà per ogni uolta paga al Rettor cinque carlini, et emenda il danno al patrone, sapendose il patrone, seu compratore, E se il Rettore fusse negligente, paga di pena un' ducato, mezzo, e mezzo ut s.a Seruetur solitum, quoad Rectorem ut s.a

52. Item che li buccieri non debbiano tenir stentine, ne trippe imbrattate sopra la tauola, oue tagliano, ne buttarle per la strada pub.a et siano tenuti raccoglier' il sangue, e tanto le dette stentine e trippe, come il sangue buttarle fuora. E chi contrafarà, paga de pena un ducato, mezzo, e mezzo ut s.a Placet saluis iuribus Portul.i, quoad Rectorem ut s.a

Del tagliar le teste.

53. Item è Statuto, et Ord.to, che li buccieri debbiano mozzare le teste de castrati, aini, capretti, et uacche, et altri animali, de rotundo, secondo uà il nodo del collo, e non debbiano scarnare dette teste, mà farle intiere, de rotundo ut s.a, et le teste delle uacche non le debbano mettere per gionta mà uenderle sane, ò mezze, secondo il solito, e non uenderle insieme cou la carne li stinchi, e ossa grosse de uaccina,

ne lo budello di mezzo, di qual si uoglia animale, testicoli, nerui, ò uero musazzi. E chi contrafarà, paga di pena al Rettore per ogni uolta un tarino, e s' el Rettore sarà negligente paga un ducato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet, sed quoad Rectorem deleatur.

Della carne mescata.

54. Item è Statuto, et Ord.to, che nissuno bucciero debbia uendere in la sua bucceria carne immescata, come di castrato, e pecora, et cosi carne di porco, e di scrofa, et altre mescaglie, mà possono ben tenere porco, uacca, et castrato, che si discerna l' una dall' altra, e siano tenere la bilancia iusta, e non penda più una de l' altra, et quando uendono la carne à mezzo rotolo, debbiano pesare col mezzo rotolo, e cosi anco al terzo, et al quarto, debbiano pesare con il terzo, e col quarto e non con il rotolo, e poi metter' il mezzo rotolo, ouero il terzo ouero il quarto dalla banda, doue sta la carne, E chi controfarà, debbia pagare di pena al Rettore per ogni uolta un tarino, e s' el Rettore sarà negligente, paga un ducato, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet citra pīud.m iurium Ziclarij Cas.s, quoad Rectorē deleat'

55. Item è Statuto, et Ord.º, che li buccieri siano tenuti dar il petto della uaccina alli Sindici di S. Helia, e tagliarlo de rotondo detta banda del petto intiera, senza diminuzione alcuna, Et che debbiano leuare tutte le ossa mastre, e delli stinchi de qual si uoglia uaccina, spolpandole con il coltello, e non squartarle con il squartaturo, e d.e ossa ut s.ª spolpate intieramente, per niun' modo debbiano uendere, ne pesare con la carne, e siano tenuti uendere qual si uoglia sorte di carne, poiche li sarà posta per li Sindici, E chi controfarà, paga de pena al Rettore cinque carlini, e d.ª pena si possa essigere subbito, per uigor del pūte Cap.lo, e' s'el Rettor sarà negligente, e non farà osseruare il pūte Cap.lo paga di pena un ducato, mezzo alla corte del s.r Gouer.re e mezzo all' accusatore. Placet, non quoad Rectorem.

56. Item è Statuto, et ord.to, che li buccieri debbiano uendere le carni, che faranno di qualunque sorte, ad ogni persona, al peso e quantità, che la uoranno comprare, in ogni tempo, e chi contrafarà, paga di pena un tarino al Rettore, e sia creso ut s.ª al giuram.º del compratore, se nó ce sono testimoni, et s' el Rettore sarà negligente, paga di pena uno Augustale, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet, non quoad Rectorem.

57 Item è Statuto, et Ord.to, che li buccieri, e qualonque altra persona, non debbiano lasciare il fegato alli rognoni de qual si uoglia animale, ne parte di cuore alla romella, e chi contrafarà, paga di pena al Rettore un tarino, e s' el Rettore sarà negligente, paga di pena ogni uolta trè tari, mezza, e mezza ut supra. Placet, non quoad Rectorem.

58. Item è Statuto, et ord.º, che li buccieri non debbiano uender il fegato di castrato più di trè tornesi, intiero con il cuore, e duoi tornesi senza cuore, et lo cuore appartato, un' tornese, et un tornese e mezzo la strigliola, e le sansane, seu pregnele, duoi tornesi intiere, et che non

s'habbino da spartire, e farne dui de uno castrato: Lo fegato dell'aino dui tornesi intiero con il cuore, e trè caualli il cuore, et un tornese le sansane seu pregneie intiere ut s.ª Lo fegato della capra, e strigliola, et altre interiori della pecora se uendano come le interiora dell'aino. La coratella del capretto dui tornisi, lo fegato, cuore, et melza di qual si uoglia uaccina si debba uendere lo terzo, manco à peso, che se uende la carne di quella bestia, che serà detto fegato, cuore, e milza. E chi contrafarà, paga di pena ogni uolta un tarino al Rettore, non essendoce accusatore, mà essendoce accusatore d.ta pena sia mezza per uno, e s'el Rettore sarà negligente, paga de pena tarini trè, mezza alla Corte del S.r Gouer.re, e mezza all'accusatore. Seruentur conuentiones faciendē cum Buccerijs, quoad Rectorē deleat.

59. Item è Statuto, et Ord.°, che li buccieri, ò qual si uoglia persona tagliarà, o farà tagliare porci, debbiano fare le coccie iuste, et tagliarle al nodo del collo, e dui deti lontano da l'occhio, et ciascuna coccia de porco, de quaranta rotoli in sù, si debbia uendere per la metà manco, che uale la carne, e li piedi di detti porci si debbiano tagliare alla ponta del gambone, e se possano uendere trè à gr., e le coccie delli porci de quaranta rotoli in giù, si debbiano uendere per dui terzi manco, che uale la carne, e li piedi de d.ti porci se debbiano uendere quattro à gr.°, tagliati ut s.a Il fegato duoi tornesi, la penna immescato con il polmone 2 gr. La insogna debbiasi uendere per un terzo de più, che uale la carne del porco. E chi contrafarà, paga de pena per ogni uolta al Rettore un tarino, et essendoce l'accusatore, detta pena sia mezza per uno, Et s'el Rettore sarà negligente, paga di pena trè tarini, mezza al S.r Gouer.re, e mezza all'accusatore. Seruent.r conuent.es ut s.a, et quoad Rectorē ut supra.

Delle cantarate, et altre bruttezze.

60. Item è Statuto, et ord.to, che niuna persona di qual si uoglia sorte, presuma buttar, ò far buttar cantarate, sterchi, pisciazze fetenti per le strade pub.ce de d.to Castello, ne de dì, ne de notte, ne per gaifi, ne per fenestre, e chi contrafarà, paga de pena al Rettor un tarino per ciascuna uolta, e se saranno Preuiti, Nobili, ò priuileggiati, il Rettore debbia hauere ricorso al Iudice loro competente, e farli pagare d.ta pena summariamente, senza diiatione di tempo, e sia creso al giuram.° d'una persona. E s'el Rettore troverà, ò altre persone per d.e strade pub.e cani, o gatti morti, o simili, li debbia portare alli luochi deputati, e trouandosi chi n'è stato la causa, li debbia far pagare la soprad.a pena, e d.to Rettor sia tenuto ricercar le dette strade pub.e, et far osseruare tutte le cose p.te E s'el Rettore sarà negligente, incorra per ciascuna uolta alla pena de trè tarini, mezza alla Corte del S.r Gouer.re, e mezza all'accusatore. Placet saluis Iuribus Portuiani, quoad Rectorem deleatur.

Delle Coira pelose:

61. Item è Statuto, et ord.to, che niuno possa spander coira pelose fuori la porta di S. Biasio, allo sbaglio della Croce, e così ancora fuori la porta di S. Cataldo, per quanto si stende lo sbaglio di S. Cataldo, ciò è dallo

forno al basso, mà quelle spandere fuori l' hospedale antico de S. Biasio, allo largo, e dalla bandà de S. Cataldo, se possano spander di sopra lo p.to furno in sù. E chi contrafarà, paga di pena per ogni uolta al Rettore un tarino, E s' el Rettore sarà neglig.e paga de pena un ducato, mezzo alla corte del S.r Gouer.re, et mezza all' accusatore. Placet, sed non quoad Rectorem.

Delli Molinari.

62. Item è Statuto, et Ord.to, che li Molinari non possano pigliare più di un coppo per tummulo da quelli, che macenaranno, et quanto à detti Molinari pigliano detto coppo, lo debbiano pigliare in presenza, con lo coppo giusto, quale coppo habbia da essere con uno manico, longo almeno un palmo di canna, et in detto manico debbia tenere il molinaro una mano sola, quando pigliano detto coppo, senza operare l' altra mano, e non possano tenere uaso alcuno intorno alla tremozza, ma lo debbiano tener' calato à basso, il uaso s' intende doue repongono la molatura con il coppo, quando pigliano detta molatura, acciò si ueda bene portarse el coppo pieno a d.° uaso. E li Molinari debbiano star' bene auuertiti, che non casca il grano, quando se macena, Et acciò non casca all' aqua, detti Molinari debbiano tenere del continuo un' tauolato, fatto di tauole, sotto la mola, seu conocchia del fuso, in tal modo, che cascando quella cosa, che se macenerà, da d.° conocchia, ò bosseda sotto detta mola, non cada al fiume, mà caschi in d.° tauolato, qual tauolato lo debbia far' ogni Molinaro à tutte le molina in termine de uinti dì, doppo pubblicati li pũti Cap.li, et bandi, Et che niuno molinaro debbia togliere ne arrobbare de quello se portarà al Molino, e trouandose arrobbato, constando solo per uno testimonio degno di fede, che sia stato portato dal patrone il d.° grano o simil cosa in d.° molino, se debbia star' al giuram.° d' esso patrone, che li sia stato arrobbato. Et che li Molinari non possano unire.ne accompagnare le molina insieme, ciò è se le molina della Corte, della Fontana, e de S. Hon.° con quello appatronato della portella, mà habbiano da star' separati, et che quelli, che si affittano li molini della Corte, e di S. Hon.°, non se possano affittare lo molino particolare della portella, et è contra, mà sempre il molinaro della portella sia da per esso, et li Molinari della fontana, e d S.to Hon.° stiano da per essi, senza unione alcuna, e debbiano macenar' non solo grano, mà anco remacenar' la brenna, et macenare tutte l' altre uettouaglie, che li seranno portate, E se faranno il contrario, e non osseruaranno tutte le cose p.te, debbiano pagar il grano, ò altra cosa, che cascasse sotto la mola all' aqua ut s.a, e quel che se trouasse essere arrobbato, e quello che cascasse sopra il tauolato, lo debbiano resiituire alli patroni, e senza differenza de cittadini, ò forastieri, debbiano macenare il primo che uiene al p.to Molino: Qual Rettore sia tenuto, et obligato ricercare li Molini per ogni otto dì, una uolta tutte, e far' che d.ti Molinari habbiano da osseruare le cose p.te, e trouandoli far' il contrario li debbiano effettiuam.e costrengere à pagare d.a pena de sei lucati, et essendoce accusatore, detta pena se debbia spartire per mezzo, à esso Rettore, et all' accusatore, mà non trouandose accusatore, sia tutta del Rettore, e se il Rettore sarà neglig.e in osseruare, e far osseruare li pũte Cap.lo ut s.a sia tenuto pagar' de pena sei ducati per ogni uolta che mancarà, mezza alla Corte del

S.r Gouer.re, e mezza all' accusatore, e sia creso ut s.a, in septimo Capitulo. Placet quod Molendinarij seruent Cap.la affictus, quẽ uolumus esse iuri consona, et quod non uniant ad Monopolium contra personas Macinantiũ, quoad circa molitura seruent ord.es Ziclarij Cas.s

Delli forastieri.

63. Item è Statuto, et ord.to, che non sia forastiero alcuno de qual si uoglia stato, ò luoco, che presuma curar' lini, e canepe dal Campo di S. Biasio in sù inclusiue, mà li possano curare sotto il campo di S.to Biasio, et al riuosicco, et che non possano curar' alla forma delle Verdara, incominciando dalla parata insin' alla sorgenza da capo l'aqua inclusiue, Et chi contrafarà, paga al Rettore per ogni uolta cinque carlini di pena, e ne anco per l' aqua della calamita sin' alla fontana. Placet.

Delli forastieri dannificanti.

64. Item è Statuto, et ord.to che qual si uoglia persona forastiera, essendo trouata à dannificare, con bestie, o senza, ò che qualonque modo contrafacesse alli p.ti Cap.li, per ogni uolta incorra alla pena contenta in detti Cap.li, da pagarse secondo la forma de essi. Placet, cum Declarat.bus tri, ut in uno quoq ipso, et in fine factis.

Del Rettore.

65. Item è Statuto, et ordinato, ch' el Sig.r Gouer.re Cassin.e debbia far' et administrar' Iustitia contra el Rettore essendone ricercato da qual si uoglia persona, e quello debbia astrengere à pagare la pena contenta in d.ti Capitoli, a qual si uoglia persona, che lo querelarà, ò dimandarà d.ta pena, ogni uolta che d.o Rettore contrauerrà seconda la forma delli pñti Capitoli, senza admetterlo ad except.e, excus.e, ò dilatione alcuna, e s' el S.r Gouer.re contrauerrà, sia tenuto del suo, pp̃rio satisfar' e pagar' à d.ti querelanti, per tutta quella pena, che d.o Rettore fosse tenuto pagare per ciascuna uolta seconda la forma delli pñti Cap.li, Seruent.e Iura et regiẽ dispositiones.

Delli delinquenti.

66. Item è Statuto, et ord.o ch' el Rettore sia tenuto poi che haurà trouato alcuno à far danno con bestie, o senza, in le possessioni d' altri, reuelarli alli patroni subbito, e se non li reuelasse, incorra in pena per ogni uolta de uno docato; mezzo alla Corte del S.r Gouer.re e mezz' all' accusatore, e lo delinquente nõ sia in pena alcuna, mà solo sia tenuto esso medemo notificarlo al patrone, et hauer' la concordia sua, altrim.e incorra alla pena seconda la forma delli pñti Capitoli. Placet, sed non teneatur ad poenam.

Della pena doppia.

67. Item è Statuto, et ord.to che qual si uoglia persona tanto cittadina, quanto forastiera, che sarà trouata a dannificare per tempo di not-

te, in qual si uoglia loco, debbia pagare la pena doppia, che fosse tenuta pagare in tempo de dì, seconda la forma delli pñti Cap.li per ciascuna uolta, tanto al Rettore, quanto al querelante. Placet, ut s.ª

Del largo di S. Sebastiano.

68. Item è Statuto et Ord.to, che nissuna persona tanto cittadina, come forast.ª debbia tener porci de nessun tempo, al largo di S. Sebastiano, incominciando dall'hospedale uecchio in capo di d.° largo, per quanto gira la uia della Villa, seu fossi intorno al p.to luoco, eccetto che possano passare per transito per la uia, tanto per la uia, che uà uerso ./rio delle Macchie, come per la uia che uà uerso S. Helia uecchio, canto li fossi p.ti, e chi controfarà, sia tenuto pagare di pena al Rettore tre carlini ogni uolta, mezzi al Rettore, e mezzi all'accusatore, et sia creso ut supra, e se saranno Preuiti, Nobili, ò priuileggiati, il Rettor debbia hauere recorso allo loro Iodice competente. E se il Rettore sarà neglig.e sia tenuto pagare dui docati, uno alla Corte del S.r Gouer.re et un'altro all'accusatore. Placet, sed quoad Rectorem deleatur.

Delle uie uicinali.

69. Item è Ord.° ch'el nettar delle strate, e uie per lo Castello de S.to Helia, non solo s'intendano le uie pub.ce, mà ancora le uicinali, acciò che da d.te Strate uicinali non uenga bruttitia alle uie pùb.ce, e saria preiudicio à quelli, che hanno iui le loro case. Placet.

Delli palombi.

70. Item è Statuto, et ord.to, che non ui sia persona alcuna de qual si uoglia grado, tanto Cittad.ª, quanto forastiera, che uada ad inuiscare all'aque del fiume alli palumbi de palombara, dal campo de S.to Biasio inclusiue, insino a longo fiume inclusiue, et chi contrafarà paga un Augustale, mezzo allo Rettore, et mèzzo all'accusatore, E se lo Rettore sarà neglig.e, paga di pena 20 carlini, mezza, e mezza ut s.ª Placet, non quoad Rectorem.

Delle Palombare.

71. Item è Statuto, et ord.to, che non sia persona alcuna ut s.ª, che ardisca tirare alle Palombare, ne con scopetta, ne con balestra, E chi contrafarà, paga di pena un augustale, mezzo al Rettore, e mezzo all'accusatore. E se il Rettore sarà neglig.e, paga di pena duoi ducati mezzo, e mezzo ut s.ª Placet, sed non quoad Rectorem.

De l'horto.

72. Item è Statuto, et ord.to che ogn'uno se facci l'horto per la casa sua almeno. E chi contrafarà, paga de pena un tarino, tante uolte, quante uolte contrauerrà, al Rettore, e s'el Rettore non farà osseruare il pñte Cap.to paga un Augustale, mezzo, e mezzo ut s.ª Placet, sed non quoad Rectorem.

73. Item è Statuto, et Ord.to che nissuno debbia rimettter pecore, et capre dentro la Terra, et chi contrafarà, paga di pena al Rettore tante uolte, quante uolte contrauerrà, E se il Rettore non farà osseruare lo pñte Cap.lo, paga di pena uno docato, mezzo, e mezzo ut s.a Placet, sed non quoad Rectorem.

Confirmamus sup.ta Cap.la, cum declarat.bus tamen in calce uniuscuiusq; eor, uolentes quod eis ligentur omnes habitatores Castri, cuiuscũq; gradus, et conditionis, si non sint Personae Eccl.cae, quar libertati non intendimus prẽiudicare, nec Laici specialem hẽntes à Sac. Mon.o exempt.m, et quod semper saluẽ sint Iurisd.es, et Iura Gubernatoris Ziclarij, Magistri Portulani, Dohanerij, et ḡrarij Cassinensis ab hodie ad Nrũm et Success.m Nr̃or benepl.m Dãs in Sacro Casino die 24 7br̃is 1606. D. Greg.s à Castro Aret Abbas Casinen.

Doc: C

Questo documento, e gli altri due seguenti sono stati estratti dall' originale Arch. Cass. Fasc. Scripturae pro Universitate, et Particularibus Castri S. Eliae.

Die ultimo mensis Aprilis 1577. Essendomi conferito Io Gio. Felice Scalabone Regio Consigliere, e Commissario per la differenza, che verte tra l' Università, e uomini della città di S. Germano, e l' Università di S. Elia ex altera parte, sopra i confini del loro territorio, una insieme con D. Gasparo Pinario similmente Regio Consigliero, per apponere i termini e fini in la differenza predetta, per esecuzione della sentenza del S. R. Consiglio, ed essendoci portati nel luogo in mezzo del fossato Ladrone, tanto di qnello dimostrato per gli uomini di S Germano, che di S. Elia, fu ritrovata una gran pietra, la quale fu designata per termine, che divide il territorio di S. Germano da quello di S. Elia, e vi furono scolpiti i segni di ordine dei Signori Consiglieri con farci incidere e scolpire le lettere S. G. che significano S. Germano con croce, e S. E. S. Elia. Da questa pietra fu diretto il cammino all' altro termine in un territorio, che si possedeva da Girolamo Grimaldi di S. Elia, dove ci erano più alberi di noce, e sopra la montagna in un altra pietra grande fu fissato l' altro termine con altre lettere consimili; da questo per diretto ci portammo ad un territorio, che si possiede dal Vescovo di S. Germano dove in un fosso, che divide il fondo del detto Grimaldi da altri territorj in mezzo di due fossi, in un cantone di detto fossato, dove passa una strada vecchia, che divide il fondo di Giacomo Antonio di Tutinellis, ed un altro della Chiesa di S. Germano per lo fossato, e da detto fossato per diretto si viene per una via, quale dicono di S. Elia, e S. Germano, ad alcuni territorji, che si coltivano da Antonio Cardinale vicino al territorio di detta Chiesa: fu questo un altro termine col millesimo fatto di pietra; si passa indi per lo molino arso, chiamato altrimenti il ponte di Barbare verso S. Germano, dove fu posto il terzo termine con croce e millesimo, e propriamente in quelli territorii, che appartengonsi agli uomini di Caira. Da questo termine si passò pel territorio di Camillo Russo di S. Elia presso un fosso, che divide il detto territorio da quello di Cai-

ra, e al piede di una noce giovane presso il fossato, e propriamente al labro di esso fu posto l' altro termine a diritto degli altri, per mezzo di una via occupata si venne a ponte rotto della Bagnara, dove in faccia di una pietra della cosciatura si fissò un' altra croce col millesimo; dal detto ponte in direzione, passando per una terra seminatoria, si pose una colonna segnata con S. E. S. Elia, vicino la quale colonna vi era un arbore grande di noce segnato colla croce e millesimo. Si diresse poi il cammino per mezzo di un campo verso S. Michele fino alla fontana Marzocca, che si assegnò per promiscua alle due Comunità: da detta fontana si diresse il transito a un trivio, dove si dice l' Urso, e nella via, che viene da detta fontana vi è un altro fossato alto. In questo trivio fissato un altro termine di pietra anche con croce e millesimo. Camminando poi diritto si andò alle Frasseta per mezzo di una strada pubblica si fece l' istessa operazione con altro termine. Indi si passò in una fontana nominata lo Pisciarello, che fu assegnata per termine; da questo si passò a fossato alto per mezzo del territorio di Gio: Innocenzio Nardone di S. Germano per dirittura S. Michele in un oliveto giovane, ed ivi fu posto un altro termine con croce e millesimo. Da quel luogo si portò il confine alla Pinchiera antica, talchè l'oliveto oscuro verso manca, quando si viene dal ponte resta a S. Elia, e seguendo il detto fossato alto a diritta si viene alla detta Pienchiera, ed ivi fu posto l' altro termine.

Doc: D

Scipione de Curte, ed Aloise Sciatares, venuti sopra luogo, determinarono il piato, riacceso la seconda volta tra S. Germano e S. Elia, colla seguente dichiarazione.

A fossato Ladronum, quem declaramus esse in medio montis inter fossatum demostratum ab Universitate S. Germani, et alium fossatum ab Universitate S. Eliae, et deinde per lineam directam ad Pontem destructum de Balnearia, de quo adsunt vestigia ex utraque parte fluminis, et ab inde per directum per medium agrorum possessionem usque ad fossatum altum per directum a dicta parte usque ad dictum fossatum ad Pincheriam antiquam destructam, et exinde ascendit ad manum dexteram ad S. Michaelem de Monte, et propterea possessiones bonorum, sive Cives, sive exteras, dictarum Universitatum debere contribuere in functionibus fiscalibus cum Universitate illa, in qua remanent inclusa territoria, et possessiones, declarantes omnia territoria versus S. Germanum fuisse et esse intus fines dictae Civitatis, et territoria sita versus Castrum S. Eliae esse intus fines dicti Castri.

Doc: E

La vertenza pe' confini tra S. Elia è Belmonte fu decisa con questa sentenza.

In planitie subter montem Serrarum S. Mariae Magdalenae in versus Castrum S. Eliae et a Vadoreo, prout descendit versus Forcellam Corradi in versus Castrum S. Eliae; et a Forcella Corradi, pront pergit versus Vadum reum, et a Vadoreo inversus Castrum S. Eliae, prout

descendit ad Fossatum Latronis, et a Fossato latronis, prout descendit ad pontem Verdaria, ec.

Questa confinazione fu convalidata dalla testimonianza di due periti nel 1726, cioè Antonio Tortura di Belmonte, abitante in S. Elia, e Domenico Cece, i quali asserirono, che la fine principia dalla Forcella di Corrado sopra un monte situato da levante, e cala verso ponente a dirittura alla Valle, o fosso della Salmatura, e quindi fosso fosso passa a Vadoreo, o Vadorio, restando questo Vadorio in pertinenza di S. Elia e scende al fosso grande, che cala da Terelle, dove s' imbocca col fossato Solevature. e tutto il territorio da parte di mezzogiorno è in tenimento di S. Elia, e quello a settentrione è in Belmonte.

Doc: F

Estratto dal testamento del Sacerdote D. Leonardo Infante, con cui fondò la Chiesa di Santa Maria la Nuova.

In Nomine Domini Nostri Iesu Christi anno Incarnationis ejus 1250. Regnante Dnō Nrō Federico Dei Gratia Romanorum Imperatore semper Augusto. Hyerusalem et Sicilie Rege, mense Iunii 13.ª die ejusdem mensis, Ind.ª octava. Cum attento nature ordine, viciniores sint mortis amplexus Senibus, quam Iuvenibus, et sepe contingat morientium bona ad aliquos pervenire, ad quos devenisse timuerint viventes, et sit injuriosum morienti de bonis quesitis licite oriri materia jurgiorum. Hinc est quod ego Presbyter Leonardus in decrepita etate constitutus, metuens mihi mortis periculum imminere, volens bona mea ad aliquos ipsis dignos pervenire, metuens me de ipsis bonis aliqua oriatur materia jurgiorum, consulens saluti anime mee, ac Parentum meorum, et Successorum meorum concordie, nolens decedere intestatus, sanus mente, licet gravatus corpore in presentia magistri Petri de Gota Iudicis et Advocati Casinensis, Stefani publici Monasterii Casinensis et Civitatis S. Germani Notarii, et testium subscriptorum ad hoc specialiter rogatorum tale facio testamentum.

In primis Ecclesie S. Marie Nove, quam meis sumptibus in proprio fundo construxi, et labore multo q.m Gentilis fratris mei pro remissione peccatorum meorum, et ipsius, ac nostrorum Parentum, do et offero Deo, et Matri mee Ecclesie Casin., salvo et reservato jure Patronatus in ipsa Ecclesia Nepotibus, et heredibus meis, videlicet Iohanni Infanti, Dominico, Mauro, Riccardo, et Rainaldo, et heredibus ipsorum legitimis masculini sexus ita quod de ipsis, qui dignores communi fama apparuerint, sint Patroni ipsius Ecclesie, in qua Ecclesia volo, statuo et desidero, quod sit perpetuus Rector electus per Clericos ejusdem Ecclesie, et approbatus per predictos Patronos, per quem dicta Ecclesia substentetur, et Divino cultu perpetuo gubernetur, et ipsius doctrina Clerici, qui sunt, vel erunt Electi, et per predictum Rectorem, et Patronos ejusdem Ecclesie instruantur, et moribus decorentur; ad cujus petitionem dicti Clerici de mandato Abbatis, seu Sacriste Casinensis ordinentur: cui Ecclesie relinquo post mortem meam ad honorem Dei, et B. Marie semper Virginis, nec non B. Dominici Patroni domus mee, pro exercendis Divinis, ita quod nullo modo alienentur, vel auferantur.

Item volo quod de supradicta quarta reddatur Ecclesie Casinensi annuatim unus modius de annona, et in festo B. Benedicti tarenum unum Amal-

fitanum, de predicta etiam quarta faciant dispensatores ipsi sicut supradictum est, habentes Deum pre oculis, quod ultro residuum fuerit de supradictis quarta, et olio ad utilitatem Ecclesie conservetur, proventus autem residui supradictorum bonorum inter Clericos ipsius Ecclesie juxta consuetudinem Castri S. Elie dividantur, ita tamen quod Rector habeat et percipiat portionem pro duobus Presbyteris, qui Rector provideat Mansionario de omnibus proventibus tam pro labore supradicto, quam pro labore subeundo in ipsa Ecclesia in pulsandis campanis, et aliis servitiis faciendis. Si quo utro tempore Abbas, sin Conventus, sive Sacrista Casinensis vellet ad demanium commune revocare supradictam Ecclesiam, seu supradicta vel predicti, seu aliuscumque dignitatis vellent concedere dictam Ecclesiam, vel bona ipsa, vel eorum partem alicui persone in beneficium, seu habendam, volo, statuo, et mando quod supradicti heredes mei potestatem habeant revocandi supradicta bona, et ipsa ad proprietatem tenendi quamdiu collato ipsius Ecclesie, et ipsorum bonorum fuerit in irritum revocata, eandem etiam potestatem do, et concedo supradictis heredibus, et sub eadem conditione si Rector ab ipsis representatus ab Abbate, seu Sacrista non fuerit confirmatus: preterea volo, et desidero, ut in eadem Ecclesia celebretur secunda feria Missa pro defunctis, et pro anima mea, quarta feria ad honorem B. Dominici Patroni nostri, sexta feria ad honorem vivifice Crucis, et die Sabati ad honorem Beate Virginis.

Item volo firmiter, et firmiter dispono, ut quicumque de meis acquisitionibus habuerit, et possideat solvat de ipsorum integram decimam Ecclesie S. Marie Nove de vino puro, grano, hordeo, surico, miiio et farris tantum de patrimonialibus vero rebus Ecclesie B. Dominici Patroni nostri de illis videlicet, de quibus non tenentur reddere decimam Ecclesie Vallislucis: Item omnia bona mea mobilia jure et libere relinquo fratri Leonardi Nepoti meo, ut ea det pro anima mea una cum Ioanni Infanti et Rainaldo Nepotibus meis Clericis S. Elie in die obitus mei duas uncias aurei... duas uncias pro septimo, medietatem unce pro trigesimo, medietatem unam pro centesimo, medietatem unam pro anniversario in capite primi anni medietatem unam, et ad dandum bonum exemplum, si eis placuerit, pulsatis campanis fiat specialiter pro anima mea, et omnium fidelium defunctorum digna commemoratio: Item volo quod in septimo, trigesimo, centesimo die, et in anniversario primi anni quolibet die istorum det idem frater Leonardus pauperibus panicellas confectas de duabus quartis frumenti. Item Ecclesie Casinensi pro refectione Fratrum in die obitus mei uncias aurei duas: Item Ecclesie Vallislucis medietatem unam: Ecclesie S. Matthei de Servis Dei medietatem unce pro aliquo utili opere expendendam pro manus fratris Leonardi: Ecclesie S. Dominici unciam unam pro aliquo utili opere, Clericis ipsius Ecclesie tarenos Amalfitanos sex, aliis vero Ecclesiis, videlicet S. Blasii, S. Petri, S. Cataldi, S. Michaelis, S. Marie de Majore, S.i Nicolai, S.i Iohannis de Vicennarum, S.i Eliae S.i Martini de Monte Montane, et S. Salvatoris, dentur quatuor tareni Amalfitani, cuilibet ipsarum similiter quatuor. Item Ecclesie S. Marie de Cappella, Ecclesie S. Honufrii, Ecclesie S. Marie de Radetto, Ecclesie S. Marie de Pescluso, cuilibet scilicet tarenos Amalfitanos duos; pretera Ecclesie Capuane unciam auri bonam, et ibi scribatur nomen meum in matricula.

Doc: G

Copia dell'Istrumento per l'unione delle due Chiese Parrocchiali, S. Biagio e S.ª Maria la Nuova, dalla quale pare, che sia derivata al Capitolo di S. Elia la dignità di Capitolo Collegiato.

In Nomine Domini Nostri Iesu Cristi. Anno Incarnationis ejus 1257. Regnante Dnō nostro Corrado Secundo Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rege magnifico, mense Septembris quarta die ejusdem mensis quinta decima Indictione. Profitemur nos Lando Archipresbyter, et Clerici Ecclesie S. Blasii, nec non Prior et Clerici Ecclesie S. Marie Nove, quod cum inter nos invicem nomine ipsarum Ecclesiarum super jure parrocchiali ex eo quod predicte Ecclesie S. Marie Nove infra limites Parrocchialis Ecclesie S. Blasii noviter fundate suborta esset materia dissentionis et scandali, ac etiam questionis tandem nutu Omnipotentis, qui dispersa in unum congregat et conservat: inter nos in anno Domini 1257 mense Aprilis, quinto die ejusdem mensis quinta decima Indictione, Domini Riccardi Cardinalis et Casinensis Abbatis habito assensu, ac in ejus presentia sub hac forma talis compositio seu conventio intervenit. Quod predicti Arcipresbyter et Clerici Ecclesie S. Blasii et Prior et Clerici Ecclesie S. Marie Nove praedicte sint in unum Collegium et una Congregatio, quod omnia bona ipsarum Ecclesiarum sint communia tam mobilia, quam stabilia, ita tamen quod Archipresbyter S. Blasii qui pro tempore fuerit ita presit Ecclesie S. Marie, Priori, et Clericis ejusdem, sicut Ecclesie S.ti Blasii et Clericis ipsius. Et quod eandem jurisdictionem et correctionem inde Archipresbyter habeat in Ecclesia S Marie, Priore et Clericis ipsius Ecclesie, quam habet in Ecclesia et Clericis S. Blasii, salvo eo quod in predicta Ecclesia S. Marie sit Prior, qui eligetur in eadem representabitur per patronos ipsius Ecclesie Dnō Abbati vel Sacriste Casinensi, cum de genere Patronorum aliquis Clericus supererit, qui sit legitime natus, et masculini sexus, et sit ydoneus juxta ordinationem bone memorie Presbyteri Leonardi Fundatoris, et Patroni ipsius Ecclesie. Si vero de genere ipsorum Patronorum aliquis Clericus non supererit, tunc Prior in eadem Ecclesia eligetur per Archipresbyterum et Clericos ipsarum Ecclesiarum, qui representabitur Abbati seu Sacriste Casinensi juxta formam predictam per Archipresbyterum et Patronos predictos, qui Prior curam et custodiam habebit, et correctionem ipsius Ecclesie et Clericorum ejusdem post predictum Archipresbyterum, ipso Archipresbytero absente, et non existente in predicta Ecclesia, reservata tamen potestate ipsi Archipresbytero emendandi et corrigendi quod per dictum Priorem minus juste factum extiterit; obtinebit etiam inde Prior primum locum post Archipresbyterum prefatum tam in sedendo, quam etiam processionibus seu Letaniis, et ubicumque Clericos ipsarum Ecclesiarum contigerit convenire. Convenit etiam inter eos quod Parrocchiani utriusque Ecclesie sint communes utrique Ecclesie, et ad voluntatem eorum sit eis licitum divina officia audire et Ecclesiastica Sacramenta percipere, excepto baptisma, quod in Ecclesia S. Blasii perpetuo conservatur, ac liceat eis decimas, oblationes offerre in quavis ipsarum Ecclesiarum prout cuilibet ipsorum Parrocchianorum placuerit, et bona omnia praedictarum Ecclesiarum sint communia Archipresbytero Priori et Clericis utriusque Ecclesie: de proventibus vero bonorum que Ecclesie S. Marie Nove habet,

tam ex largitione seu relicto predicti q.m Presbyteri Leonardi et D. Gentilis fratris ejusdem, quam aliunde, vel que in antea eidem Ecclesie obvenerit ex largitione Patronorum ipsius Ecclesie tantum qui pro tempore erunt quanta percipiet dictus Prior: de reliquis vero proventibus, et quibuscumque obventionibus aliorum bonorum, que prefata Ecclesia S. Marie habere contingerit quomodocumque et qualitercumque Archipresbyter quanta percipiet, sicut percipit, et percipere debet in Ecclesia S. Blasii, residuum vero quod restabit de omnibus predictis proventibus, nec non et proventus alii, qui predictis Ecclesiis obvenerint, qui tm ad Clericos spectare consueverunt, dividentur inter Archipresbyterum, Priorem, et Clericos omnes ipsarum Ecclesiarum juxta quod obtentum est in predicta Ecclesia S. Blasii, de olio vero quod predictis Ecclesiis tam de olivetis, q.m de montanis obvenerit, ut de aliis ab Archipresbytero et Priore integris quartis receptis, idem Archipresbyter quolibet anno recipiet pro lampadibus Ecclesie S.i Blasii Cafisas olei puri duodecim, et tantundem dictus Prior recipiet pro lampadibus Ecclesie S. Marie Nove, residuum vero inter omnes, ut alia dividetur. Candele vero in Purificatione S. Marie fuerint communibus expensis Archipresbyteri et Prioris, in quo festo candele dabuntur Parrocchianis in ipsa Ecclesia S. Blasii. Et de ipsa Ecclesia Archipresbyter cum Clericis et Parrocchianis ibunt sollempniter cum processione ad Ecclesiam S. Marie, in qua Ecclesia tam eo die, quam in reliquis festivitatibus sollemnibus B. Virginis sollempniter celebrabunt ibidem, Patroni vero in dicto festo Purificationis honorantiam de candelis a Priore predicto recipient secundum quod continentur intestamento Presbyteri Leonardi, in festo nempe B. Blasii, et Dedicatione ejusdem Archipresbyter, Prior, et Clerici omnes convenient in Ecclesia S. Marie, et facient solempniter Processionem ad Ecclesiam S. Blasii, et ibidem sollempniter celebrabunt. In Nativitate vero et Resurrectione Domini conveniet Archipresbyter, Prior, et Clerici omnes in predicta Ecclesia S. Marie, et pulsatis campanis Missam pmõ mane celebrabunt ibidem, ubi volentes recipient Heucaristiam, et deinde cum processione sollempni ad Ecclesiam S. Blasii procedentes sollemniter procelebrabunt ibidem. In festo vero B. Stefani et die Lune in Albis in Ecclesia S. Marie Archipresbyter cum Clericis sollempniter celebrabunt, ceteris quoque sollempnibus festivitatibus aliis in ipsis Ecclesiis dictus Archipresbyter dispensatione provida faciet celebrari divina: reliquis vero temporibus idem Archipresbyter per Clericos ipsarum Ecclesiarum faciet in eisdem Ecclesiis divina sollempnia celebrari. Clericos vero ipsarum Ecclesiarum provide distribuet idem Archipresbyter ad serviendum utrique Ecclesie ad annum unum, vel ad minus tempus, secundum quod idem Archipresbyter una cum Priore et Clericis viderint expedire; quo anno seu tempore completo ipsos Clericos secum melius sibi visum fuerit in ipsis Ecclesiis commutabit: qua distributione facta, si predictus Archipresbyter viderit aliquem Clericum de aliqua Ecclesia, in qua statutus fuerit in anno Ecclesiis infra statutum tempus, liceat ei ipsum cum Priore et Clericis ammovere, et in loco ejus alium subrogare. Si vero Ecclesia S. Blasii Archipresbytero vacare contingerit, tunc Prior Ecclesiae S. Marie in Archipresbyterum eligatur, nisi prius Prioratum reliquerit, nullo modo in Ecclesia S. Blasii admittatur. Nolentes itaque Nos Archipresbyter Prior et Clerici predicti dictarum Ecclesiarum, ut dicta pactio seu conventio sicut

rite facta est, et sponte hinc inde recepta, ut recidive contemptionis scrupulum relabatur, cum ea que judicio vel concordia terminabantur debebant firma et illibata consistere: sed ad robur potissime firmitatis et conventionem seu compositionem ipsam de consensu et voluntate dicti Dni Riccardi Cardinalis et Casinensis Abbatis, ac deduximus tuytione et institutione vallanda, ut si quis Clericorum de utriusque Ecclesie gremio contra ipsius compositionis vel conventionis formam venire presumpserit, ex nunc ipsum de nostra Congregatione in perpetuum foras eycimus ac loco beneficioqne privamus Et ut inviolabiliter observetur, pari voto promisimus, Nos et posteros nostros perpetuo servaturos, quod juramento per manus Helie Presbyteri, et Landoni Diaconi ipsarum Ecclesiarum Clericorum et sociorum nostrorum ad preces nostras in personam omnium nostrorum exhibita irrevocabiliter stabilimus: Statuentes etiam sub juramento et pacto quod nullus in eisdem Ecclesiis in Clericum recipiatur et socium, nisi prius juraverit conventionem predictam se perpetuo servaturum: In cujus rei testimonium et cautelam in posterum valituram hoc exinde puplicum Instrumentum scriptum per manus Petri Sarraceni puplici Castri S. Helie Notarii Clerici et socii Nostri fieri fecimus, subscriptionibus nostris munivimus et roboravimus. Quod scriptum manu propria scripsi ego predictus Petrus Sarracenus puplicus Castri S. Helie Notarius, qui predictus interfui et meo consueto signo signavi. Actum in Castro S. Helie in predicta Ecclesia S. Blasii. ✝ Ego Lando Archipresbyter et signum subscripsi et signum Crucis feci. ✝ Ego Leonardus Prior Ecclesie S. Marie Nove. ✝ Ego Presbyter Jacobus Sacerdos. ✝ Ego Benedictus de Amico Sacerdos. ✝ Ego Joannes Manzacasu Dyaconus. ✝ Ego Joannes Mancute Dyaconus. ✝ Ego Nicolaus de Odorio Dyaconus. ✝ Ego Brūs Subdyaconus. ✝ Ego Johannes de Guidone Dyacouus. ✝ Ego Lando Frictella Dyaconus. ✝ Ego Dyaconus Joannes. ✝ Ego Helias Sacerdos.

Doc: H

L'istrumento de' 19 luglio 1752 di Notar Marcantonio Rosa, di cui l'originale è presso di me, riporta, che benedicendosi in quel giorno la statua di S. Elia nella Chiesa di S. Sebastiano, presenti e genuflessi tutti del Clero, e numeroso popolo, i Sindaci Benedetto Angiolosanto, Giambattista Caspoli, Orazio Pavese e Domenico Tomolillo « a nome di tutto il popolo presente e futuro di detta Terra hanno confirmata con solenne promessa la divozione ed ossequio perpetuo verso del medesimo in segno del quale ossequio gli hanno consegnate et offerte le chiavi della Terra, supplicando detto glorioso Santo a volerne essere sempre appresso Sua Divina Maestà costante patrocinatore, come si è compiaciuto esserlo per lo passato in tutt'i bisogni di questo Comune così spirituali, come temporali, acciò fatti partecipi in questa vita delle grazie, e benedizioni Divine, ci sia benignamente concessa l'eterna gloria nell'altra. Amen ».

I Santeliani ebbero a primo protettore S. Giambattista, cui S. Benedetto dedicò in Montecassino la prima Chiesa; poi S. Biagio titolare dell'antica Chiesa maggiore; e coll'andar del tempo S. Elia Profeta di cui la loro Terra ha il vanto di portare il nome.

1875

(2 maggio)

« L'anno milleottocentosettantacinque il giorno due del mese di maggio, nella Sala Comunale, giusta la mozione stata fissata nella seduta precedente di questo Consiglio in data del 21 Aprile ultimo e previ avvisi in iscritto, trasmessi ai Consiglieri che vi erano presente a quell'adunanza si congregavano in continuazione dell'attuale sessione di Primavera i Signori:

« 1.° Giuseppe Thomas, Presidente — 2.° Michele Pirollo — 3.° Filippo Salvucci — 4.° Dionisio Crolla — 5.° Francesco di Meo — 6.° Modestino Crolla — 7.° Gio: Battista Rossi — 8.° Ferdinando Rossi — 9.° Giuseppe Todisco — 10.° Gennaro Fella — 11.° Michele Rossi — 12. Salvatore di Tullio — 13.° Giacomantonio Vettese — 14. Pietro Di Mascio — 15.° Vincenzo Di Mascio — 16.° Nicola Rossi — 17.° Raffaele Socci — 18.° Clemente Crolla — 19.° Donato Rongione —

« Con l'assistenza dell'infrascritto Segretario — Frale proposte state fissate nella precedente adunanza di questo Consiglio è all'ordine del giorno il seguente Oggetto:

« STRADA OBBLIGATORIA.

« Il Presidente invita il Consiglio ad emettere sul proposito le sue determinazioni — Il Consigliere Signor Nicola Rossi, chiesta ed ottenuta la parola, ha fatto dar lettura alla seguente relazione —

« Questo Consiglio nel deliberare per la costruzione di una strada rotabile, che dal centro del nostro Comune, ci mettesse in comunicazione con quello di S. Elia, Fin-

me Rapido ha mirato sempre a poter render tale via utile ancora almeno per la maggior parte della sua lunghezza al pedone ed al mulattiere cioè a tutta la popolazione.

« Infatti questo Consiglio ha fatto redigere più progetti stradali, ed a più Ingegneri, e poi ha dato la preferenza a quello dell'Ingegnere Sig. Toscani, che, sebbene incompletamente, pure meglio degli altri progetti, rispondeva alle giuste esigenze della nostra popolazione, non ostante che il progetto Toscani facesse ascendere la spesa della strada ad una somma maggiore di quella degli altri due progetti. Ora perchè generalmente tutti i cittadini sentono il bisogno di doversi ritornare a studiare la linea stradale, operazione che riescerà assai agevole pel minimo nocumento che arreca alla lavorazione attuale della strada, così io me fo analoga proposta. È necessario che qui dica quali sieno le ragioni che militano a favore di una rettifica stradale, e questo la farò sommariamente. La rettifica da farsi alla nostra strada in costruzione dovrebbe, a parer mio, incominciare dall'Aia di Volante, secondo il progetto Toscani, a questo punto si è costretti a due enormi riempimenti, i quali saranno tanto più costosi, in quantochè, mancando terreno di rifiuto, bisognerà provvedersi diversamente, andando incontro a grandi spese. Da questo punto, andando oltre, ci converrebbe percorrere un tratto di via di circa un chilometro, che avrebbe niuna pendenza, cosa a noi doppiamente dannosa, perchè ci obbliga a percorrere una inutile maggior lunghezza, e ci costringe alla spesa della costruzione di una tale non vantaggiosa tratta di via. Alla fine di questo tratto di via orizzontale, si trova Colle di Mezzo, nel quale bisognerebbe fare un taglio incassato dell'altezza di metri sette e di una lunghezza assai rilevante, lavoro, che richiederebbe spesa grandissima per la ragione che bisognerebbe trasportare lontano il materiale di rifiuto, qualora si vo-

lesse evitare la spesa di espropriare altro suolo per depositarlo — Partendo da questo punto, bisognerebbe attraversare oliveti di valore, e boschi di elcine la espropriazione dei quali terreni raggiunge una vistosa somma.

« Bisogna però osservare che in questa abbastanza rilevante somma di espropriazione è calcolato il sol terreno che verrebbe occupato dalla linea stradale, mentre si sarà costretto all'espropriazione ancora dei fondi sottostanti alla Linea Stradale, perchè vi si potesse rovesciare il materiale di rifiuto, essendo impossibile poterlo trasportare altrove, e queste espropriazioni supererebbero di gran lunga quelle necessarie pel passaggio della via.

« In oltre la contrada Obaco è tutta rivestita di folto bosco di elcine, cosa che rende pericolosissima il transito per tale contrada; e forse in prosieguo si sarebbe costretti rinunciare al vantaggio della via rotabile, per non esporre la propria vita a discrezione dei malandrini che troverebbero sicuro ricovero nel bosco già cennato, tanto più che in tale contrada non vi esiste, e nè vi potrà mai esistere casa alcuna rurale, essendo la pastura di tale contrada disadatta alla dimora del laborioso e pacifico agricoltore — Dippiù tale contrada è tutta rivolta al Nord-Nord-Ovest per il che vi si trova per la maggior parte dell' anno una temperatura assai bassa da poter far deporre al viandante il pensiero di attraversarla — Infine tale linea stradale non sarebbe per nulla percorsa dal pedone o mulattiere, perchè riesce per loro *fuori mano*. (Mi si permetta l'espressione) Perchè si potessero evitare i pericoli sopra esposti, e rendere la via rotabile anche a coloro che per necessità non possono servirsi di un veicolo qualunque, e per evitare, con non molta probabilità, maggior spesa, io propongo lo studio sulla seguente rettifica — Partendo dall'Aja di Volante, dare alla Strada uno sviluppo necessario, perchè vadi a

sboccare a costa Intenta, cosa di facile attuazione, perchè la campagna non può meglio essere adatta, e poi costeggiando la contrada Valle Arcara, andare a sboccare al Capo Mandro di Picani, cioè allo stesso punto ove riuscirebbe quella, che secondo il Sig. Toscani passerebbe per l'Obaco percorrendo la linea Costa d'Intenta ecc. si evitino i già cennati due riempimenti all'Aja di Voltante, il taglio incassato a Colle di Mezzo la spesa della costruzione di varî trombini. Non vi sarebbero grandi spese di espropriazione, perchè si attraversarebbero pochissimi oliveti ed il terreno di rifiuto si può rovesciare sulla zona di terreno sottostante alla strada per essere la maggior parte incolta. La strada costeggierebbe un versante, che guarda il Sud-Est ed il Sud-Ovest, e perciò non ponosa ad essere attraversata nell'Inverno. Non s'incrontrano boschi di sorta, anzi dirimpetto ed a poco di distanza, si ha il villaggio di Portella, d'onde si potrebbe financo ricevere soccorso in caso di disgrazie. Questa linea sarebbe usufruita e dal pedone e dal mulattiere, cioè da tutti, sia che questi andassero a Cassino, sia che volessero recarsi a Cerraro, Capoluogo del nostro Mandamento, infine renderebbe più agevole lo innesto della nostra strada coll'abitato di S. Elia Fiume Rapido, e questo vantaggio è stato financo riconosciuto dalla commissione di detto Comune venuta qui per trattare del modo come rendere facile lo sbocco della nostra strada in S. Elia. Commissione composta dai Signori Riga Francesco, Piorago Benedetto e Frey Ernesto. Per le ragioni sopra enunciate, io mi onoro presentare alla SS. LL. il seguente progetto di deliberazione.

« Considerando che la strada rotabile per la via costa d'Intenta al Capomandro Picani e S. Elia è la più utile e la più comoda per tutti, perchè per essa si va al Capoluogo del Mandamento a Cassino ed a S. Elia ed è preferibile a

quella per la contrada Obaco, per le ragioni esposte dal Consigliere Nicola Rossi — Considerando che per risolversi la proposta variazione ed ogni osservazione contraria, sia necessaria la venuta sopra luogo del Direttore del Genio Civile della Provincia ed altro Ingegnere, che la saggezza dei Superiori crederà inviare: — DELIBERA

« Che sia modificato il progetto stradale già approvato ed in via di esecuzione dell' Ingegnere Toscani e che sia inviata con la maggiore sollecitudine possibile al Sig. Prefetto la presente Deliberazione perchè secondi questo comune voto. Che il Sig. Sindaco dia partecipazione pronta all' appaltatore Sig. Scognamiglio della presente deliberazione, perchè, continuando il lavoro per luoghi non controversi, non inizi i lavori oltre dell'Aia di Volante — E che infine sia delegato il Consigliere Provinciale Sig. Giuseppe Rossi a far invito al Sig. Direttore del Genio Civile della nostra Provincia di recarsi in sua compagnia sul luogo, perchè sia prescelto quello che al meglio conviene per lo scopo anzidetto — Indi il Presidente Sig. Giuseppe Thomas in opposizione delle ragioni svolte dal preopinante Sig. Rossi ha fatto dar lettura alla proposta che segue:

SIGNORI CONSIGLIERI,

« Questa amministrazione si trova in pessime condizioni finanziarie per colpa della pessima amministrazione passata, la quale si componeva, si compone e si comporrà a mio credere sempre dal presente personale; (permettete che ve lo dica) è questo il mio carattere di essere cioè franco nell'esprimermi. Il mio desiderio sarebbe quello di aver un Consiglio serio, e che si versasse principalmente sul problema economico, ed a provvedere pel bene, e regolare andamento dell' Amministrazione. Tutti voi, Signori, non ignorate che questo Comune ha

un debito di Lire 36mila e per più uno sbilancio annuo di Lire 12mila, cosa voi proponete per far fronte a tale passività? nulla di favorevole, niente affatto ve ne date pena ed invece di pensare al rimedio per menare avanti questo depauperato Comune, si pensava finirlo di rovinare. Signori, preveggo un pessimo avvenire. Le cose dell' Amministrazione, portate a questo punto non possono rimanere così; siate pur certi che se si continuerà ad andare con questo passo, per qualche altro anno, il Comune non può più reggere da sè, ma dovrà aggregarsi ad altro Comune. Questo fatto sarebbe il colpo di grazia, dopo essere stato tre volte sciolto dal Governo del Re, come a voi è noto, nel giro di circa anni otto.

« Tutti i giorni mi arrivono sequestri presso terzi, Mandati d' Ufficio, dolentissime note dei non pochi creditori, stipendiati che reclamano i loro stipendi degli anni precedenti, e dei mesi scaduti, ricchezza mobile arretrata, tassa manomorta arretrata, nonchè dei mesi scaduti di Fondiaria, spese impreviste di assoluta necessità che tutti i giorni si verificano. Si richiede il Tesoriere per far fronte a tutti questi esiti, vi risponde *non c'è il pieno*; ed à ragione perchè l'introito effettivo vi dice non basta a pagare i soli stipendiati del Comune. Da me queste cose si conoscono, voi soli non avete mai voluto saperle, mentre che si formava il bilancio pensavate all'aumento degl'esiti solamente, e non vi studiavate per formare il pieno del corrispondente introito. Ditemi Signori, se, col porre in bilancio i cespiti della Tassa Focatica, del taglio dei boschi, del Ruolo Suppletorio delle Cesine, questi cespiti furono realizzati o si possono realizzare? Mai più, ma sebbene furono posti per fare il pareggio, intanto la parte dell'esito non diminuisce, anzi cresce, ma l' introito anzichè crescere osservasi che va sempre diminuendo.

« Prego quindi il Consiglio essere più serio per lo andamento dell'amministrazione, e non si faccia imporre dai rispetti umani e dai falsi consigli di taluni, che furono autori di far trovare oggi questo Comune con L. 36 mila di debito e con un *deficit* annuale di L. 12 mila. Oggi che cosa si pretenderebbe fare? vorrebbero a nome del popolo istesso far comprendere che hanno trovato un'altra linea per farvi passare la strada rotabile; essendo falsamente e con la massima aberrazione che quella linea è di economia e di comodità alla popolazione, ed è più breve dell'altra già approvata per innestarsi a S. Elia. Su questo fatto mi auguro essere felice far comprendere al Consiglio quante sono strane le pretensioni di taluni di questo paese; il voler pretendere cioè che si faccia un altro progetto per la contrada Fosso dell'Inferno a spese del Comune.

« Signori, questo è il vero paese dei progetti; fin ad ora si son fatti redigere quattro progetti, compreso uno di Massima, per dare sodisfazione a tutti ed ai diversi partiti e per non avere anche un appunto dai nostri posteri, dagl' Ingegneri Mugnozzi, Giordano, e Toscani, con l'intervento dell'Ingegnere di Serione Sig. Rosalba, che venne a rivedere il progetto Toscani. E bene tutti questi progetti nessuno fu pagato dal Comune per mancanza di mezzi; quei Signori Ingegneri, stanchi dall'attendere, si decisero far citare il Comune, ed ora stiamo con l'esproprio sulle spalle; gli altri aspettano ancora quando saremo comodi. Questo fatto non s'impone a diversi appassionati della linea Fosso d' Inferno, desiderano invece che si facesse fare dal Comune un quinto progetto. Signori Consiglieri, con francheza debbo dire e con mio sommo dispiacere di essere io dolente di taluni Consiglieri qui presenti perchè non mettono mente al disimpegno della propria carica con fare l'interesse del Comune, ma agiscono per proprie vedute, volendo

distruggere i fatti compiuti; questo solo basta a far comprendere di quale capacità si compone la rappresentanza di questo popolo. Voi, miei cari Consiglieri, non ignorate certamente che l'ultimo progetto fatto da Toscani fu superiormente approvato in base del quale fu fatto l'appalto con strumento per mano di notar Socci tra questa rappresentanza Comunale ed il Sig. Appaltatore Cristofaro Scognamiglio, quale strumento venne da ambo le parti ipotecato; ora come si può distruggere un progetto superiormente approvato, quando già si sta a buon termine con i lavori?

« Ho l'onore di dire al Consiglio che furono fatti seri studi da tutti gl'ingegneri qui venuti per redigere il progetto della strada nella Contrada Fosso dell'Inferno; nessuno di essi volle ritenerlo, stante che tutti dissero essere di nessun utile al Comune, invece dispendiosissimo per la costruzione, pericoloso pei malviventi e per le ripide montagne, che percorrerebbe, non che per gli impetuosissimi venti che vi dominano nell'inverno ed anche per le molte frane che vi esistono (le quali sono irreparabili) spezzerebbero la linea della strada e la renderebbero quasi sempre inaccessibile, a tutto questo grave inconveniente si aggiunge di essere più lunga la pretesa linea Fosso dell'Inferno di circa chilometri due o 600 metri da quella, che trovasi approvata, appaltata ed in costruzione, denominata Colle di Mezzo per l'Obaco. Ogni qualvolta vennero gl'ingegneri feci a loro sempre compagnia e quindi conosco molto bene tutte le contrade le quali furono attentamente studiate; più si fece attenzione alla contrada detto Fosso dell'Inferno, perchè fin da quel tempo si movevano le stesse quistioni, ma tutti tre gl'ingegneri dissero non è possibile per i seguenti motivi: è costosissima, non è così utile quella linea, come è utile l'altra del Colle di Mezzo per l'Obaco, tanto perchè più breve, sia per le

persone a piedi che vanno a Cassino che per chi va in carozza a S. Elia, come pure utile ai diversi proprietari dei fondi di Vallerotonda e S. Elia, essa è sicura, perchè passa per diverse masserie abitate ed è tutta sott' occhio. Signori miei, i fatti non si possono distruggere, io non combatto la linea Fosso dell' Inferno ed appoggio la linea approvata ed appaltata Colle di Mezzo per l' Obaco per motivi privati o per altro, anzi debbo ricordarvi che il mio fondo Cerreto viene distrutto, perchè si farà un taglio incassato dai sette ad otto metri per sei di larghezza, per tale danno, che mi si arreca avrei dovuto preferire che la Strada si costruisse nella contrada Fosso dell' Inferno, e come sapete voi tutti, mi sarebbe ancora utilissima quella linea, perchè vi sono i miei oliveti fino alla Vallecarara; ma invece la combatto per coscienza; la combatto, perchè quella linea compromette seriamente gl' interessi del Comune, e perchè pericolosa, non è utile, vi sono sei forte frane, vi sono ancora due chilometri e mezzo di una roccia non mai vista, che forma un sol masso e tutto a picco, è più lunga dell' altra circa due chilometri e 600 metri, debbono farsi eseguire tre larghe rampe e lunghi muraglioni, a tutto ciò si aggiunge che dovrebbero espropriarsi non lievi partite di costosi oliveti di Vettese e di altri di Portella, nonchè molti altri ancora di proprietà dei vallerotondesi. Ne si può ritenere ciò che si asserisce che il popolo vuole la strada rotabile a quella contrada (cioè fossa Inferno) perchè attualmente per portarsi al mercato in Cassino passa per quei orridi fossi e torrenti che sono a piedi di quelle scabrose e spaventevoli montagne, per indi poi profittare della strada rotabile. Ciò è un vero sogno per la ragione che chi va a piedi vuole andare per la strada più corta ed il popolo a piedi continuerebbe a camminare nel torrente come ci cammina attualmente, dico presentemente, per-

chè verrebbe a conoscere che la strada rotabile in quella contrada si troverebbe molto più lunga della mulattiera da Rodi a Fossatalto.

« Non così grave è la linea di Colle di Mezzo per l'Obaco già approvato il progetto e dato per appalto, come vi ho detto e posso assicurarvi che fra altri otto mesi circa i lavori staranno a buon termine.

« La linea Colle di mezzo è una linea utile a tutti i proprietarî di arbusti e di oliveti nonchè ai villaggi che percorre cioè Cerrito ed Obaco ; è una linea, che, guardata, si scopre tutta ad un colpo d'occhio, s'incontrano di spesso molte masserie abitate da pastori e da coloni, non s'incontra una roccia, tutta terra ed arena, non si userebbe dico non si userà mai il piccone fino alla *cintella* dove ci è un poco di roccia nelle viscere della terra di pochissima spesa ed è utile per la stessa strada, si trova solamente un piccolo tratto di bosco di piante di elcine, le quali sono di nessuna importanza. L'espropriazioni in quella contrada sono circa 150 piedi di olive di un tale Elia; altre espropriazioni non fanno alcun peso.

« Il popolo a piedi, profittando della strada rotabile e di un piccolo tratto di strada mulattiera, per questa linea da Rodi va con una linea quasi retta a Fossatalto, da dove può andare a Cassino o a Cervaro con un chilometro e 380 metri in meno di quella della pretesa Fossa Inferno

« Per la strada rotabile poi vi sono altri chilometri due e 600 metri in più per la strada che si vorrebbe fare a nome del *popolo* alla contrada Fosso dell'Inferno. Signori miei, io vi ho narrato i fatti come sono, stante che fui a misurare le due linee giorni sono unito con D. Dionisio Crolla, D. Filippo Salvucci, D. Luigi Fabiani ed altri e si fece tutto colla massima esattezza

con guardare attentamente i siti e la loro qualità. Prego quindi quei Signori che vorrebbero vedere attuata quella linea di fare altrettanto per persuadersi; da parte mia non ho cessato mai di poter far pago i desideri di tutti, quanto si è potuto, senza il danno dei terzi; ma nell'attuale circostanza credo fare il mio dovere di resistere a tutti gli ostacoli ed alle *concertate* opposizioni, non permetterò giammai in questi pochi giorni che resterò in carica far coltivare tàlune idee totalmente contrarie allo scopo che mi sono prefisso nell'essere rivestito di queste qualità. Se io in questo affare non trovo appoggio nel Consiglio, poco importa; m'impone l'onore di dirvi di aver la coscienza libera ed essere io il solo, che guardo (per quanto posso) gl'interessi del mio disgraziato paese. Signori, il Consiglio non poteva stamane ritornare su cose già assodate, ma invece versarsi a discutere del modo come poter attuare bene le prestazioni e trovare un modo, se è possibile, come averne un utile maggiore; oppure deliberare che si concedessero, come io sono d'avviso, con una convenienza all'appaltatore, invece le SS. LL. hanno voluto chiamarmi su questo terreno fulmineamente. Vi ripeto che il progetto della strada, superiormente approvato, fu appaltato e quello si deve eseguire, essendo l'unico che fa per gl'interessi del Comune. Mettiamo da parte le passioni ed i capricci; lo scopo deve essere di ottenere la strada e non rovinare le finanze del Comune, mentre con la linea approvata raggiungeremo lo scopo, non così con l'altra, che si vorrebbe, in tal caso il Comune rimarrebbe senza strada completata e cadrebbe nell'estrema miseria.

« Conchiudo col dire che sono padronissimi tutti quei cittadini e Consiglieri di voler dare incarico ad un ingegnere per far fare un quinto progetto a proprie spese, non potendo il Comune sostenere la minima spesa. Pro-

pongo quindi due cose:—1.° che la strada deve restar ferma quella già approvata ed appaltata. 2.° chi desidera far fare un quinto progetto, lo facesse redigere per proprio conto, metto quindi ai voti per alzata e seduta questa mia proposta, chi l'accetta resti seduto chi la respinge si alzi.

« Il Presidente pone ai voti prima la proposta del Sig. Rossi Nicola come sopra concepita ed il Consiglio a termine dell'articolo 212 della Legge Comunale e Provinciale l'approva per alzata e seduta con voti diciotto contro uno che è quello del Sig. Presidente — Messo poscia ai voti la proposta fatta dall'onorevole Thomas, Presidente, viene respinta con voti sedici dico diciassette contro due, essendo stato favorevole quello del Consigliere Ferdinando Rossi e del proponente Thomas — Quindi lo stesso Presidente avendo, a sensi dello articolo 225 della Legge anzidetta, riconosciuto l'esito delle due votazioni, dichiara adottata la proposta fatta dal Sig. Rossi Nicola e respinta quella dello stesso Presidente — E precedente lettura il verbale viene dall'adunanza adottato e sottoscritto come infra — Il Presidente —G. Thomas — Il Consigliere Anziano — Donato Rongione — Il Segretario — G. Rossi —

« Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il di 6 andante, giorno di festa—Vallerotonda li 8 Maggio 1873. »

Vedete adunque la guerra scortese e bestiale che mi si è fatta; si sacrifichino gl'interessi municipali, perdio, purchè il mio giusto voto non avesse preponderanza.

Dopo tali fatti però non ho saputo mai persuadermi come Nicola Rossi (mio zio) stringesse la mano ai miei crocefissori. È un enigma e chi lo potrà ben risolvere è il tempo...!

Nè contenti di ciò, il giorno appresso a tarda ora, quando, da buon paesano, mi accingevo ad andare a letto, mi perveniva il seguente ufficio:

« Vallerotonda 3 Maggio 1875—Consiglio Comunale di Vallerotonda — I sottoscritti componenti oltre un terzo del Consiglio Comunale, pregano la S. V. a voler or, ora favorire in questo Ufficio Municipale per trattare di affari di urgenza, relativi alla costruzione di questa strada obbligatoria — I Consiglieri Nicola Rossi—F. di Meo D. Rongioni —P. di Mascio — M. Crolla—G. Tedesco— F. Salvucci — M. Rossi — R. Socci — M. Pirollo — D. Crolla — C. Crolla. Al Sig. Sindaco Presidente il Consiglio Comunale di Vallerotonda. »

A questo Ufficio, pervenutomi alle 9 di sera, risposi nel tenore seguente.

« Signori—L'ora avanzata della notte non mi permette potermi recare tra loro, ognuno a quest'ora ha bisogno più di riposo che di discussione, tanto più poi che io non trovo l'urgenza che loro danno alla quistione preposta. Del resto, loro non sono nelle attribuzioni di chiamare il Sindaco in Consiglio, ma bensì quegli convocarlo a suo luogo, dietro prefettizia autorizzazione— Le riverisco — Il Sindaco — Thomas — etc. Sigg. Consiglieri Comunali di Vallerotonda. »

Che diamine volessero a quella tard'ora, è mistero.

Il di seguente rapportava questo accaduto al prefetto Belli, protestando per l'illegalità della riunione, chiedendo pure energici provvedimenti. Questi non si dette pensiero della mia nota, e lasciò indecorosamente durare un procedere tanto inqualificabile.

A mia insaputa intanto ordinavasi all'appaltatore la sospensione dei lavori stradali, e questi con atto di usciere del di 30 Maggio 1875 protestava per i danni e le infrazioni che arrecavano al primitivo contratto le novelle disposizioni.

Telegrafai al Prefetto questo accaduto l'istesso dì nei termini seguenti:

« Prefetto Belli — Caserta — Risposta pagata — Usciere Tribunale ora notificatomi protesta Appaltatore desistere contratto strada, causa sua ordinanza sospensione lavoro. Lo telegrafo. Chiamerò lei in causa? Il Sindaco Thomas. »

Il Prefetto rispondeva laconicamente.

« Sindaco Vallerotonda — Appaltatore eseguì ordini ricevuti — Sua protesta vale nulla — Prefetto Belli. »

Degno davvero dei bestii tempi del medio-evo questa risposta.

Del resto *qui contra nos*? Intanto una nota prefettizia mi sospendeva dalle funzioni di Sindaco; eccola nel suo tenore.

« Provincia di terra di Lavoro — Municipio di Vallerotonda. — Vallerotonda li 23 Maggio 1873. Dal Sig. Sottoprefetto del Circondario con sua nota del 22 andante N. 38 Gabinetto, mi si scrive quanto appresso:

« Sora 22 Maggio 1873. — Il Prefetto della Provincia con suo decreto in data del dì 21 corrente mese, ha sospeso dalle funzioni codesto Sindaco Sig. Giuseppe Thomas.

« Un tale provvedimento la prefata Autorità lo ha adottato per la sostenuta di lui opposizione a fare eseguire un tracciato di codesta strada obbligatoria, già approvato e disposto dalla Prefettura, nonchè per le forme sconvenienti da lui adoperati nello ostinarsi a seguire il proprio talento.

« Trasmetto tale decreto alla S. V. perchè ne curi la sollecita esecuzione, assumendo l'Ufficio quale Assessore Anziano — Mi attendo essere assicurato dello adempimento — Il Sotto-Prefetto Segre. (Segue la copia del Decr.).

« Il Prefetto della Provincia di Terra di Lavoro, visto il modo indecoroso con cui il Sindaco di Vallerotonda Sig. Giuseppe Thomas ha corrisposto alle premure della

Prefettura intorno alla continuazione di lavori di quella strada comunale obbligatoria, sconoscendo scientemente il significato delle disposizioni comunicategli, ed usando forme sconvenienti sull'ostinarsi a seguire il proprio talento — V.° l' art. 109 della vigente legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1863, Alligato A — Decreta 1.° Il Sig. Thomas è sospeso dalle funzioni di Sindaco del Comune di Vallerotonda. 2.° — Il Sottoprefetto del Circondario di Sora è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. Caserta il di 21 Marzo 1875 — Il Prefetto G. Belli.

« Il sottoscritto partecipa quanto sopra alla S. V. in discarico del proprio dovere — L' Assessore Anziano Raffaele Socci. »

Vittoria! Vittoria! gridarono i soldati di cartone del campo avversario. Le polveriere del Prefetto Belli mi avevano fatto saltar per aria ma da onesto cittadino.

Dopo pochi mesi (caso curioso e ridicolo) 46 cittadini di Vallerotonda, *inter quos*, molti miei lapidatori (Nicola Rossi mio Zio, Clemente Crolla, G. B. Crolla, Pietro di Mascio, Anastasio Pirollo (Arciprete sin nel sangue), M. Pirolla (suo fratello) chiedevano al Ministero dell'interno che io fossi reintegrato nell' uffizio di Sindaco — Ecco intanto la testuale petizione:

« A. S. E. Il Ministro dell'Interno — Roma — I sottoscritti elettori amministrativi di Vallerotonda, Provincia di Caserta, si permettono porgere preghiere alla S. V. per la riabilitazione del Sindaco locale Sig. G. Thomas, stante le urgenze del paese, per lite annose contro il limitrofo Comune di S. Biagio Saracinisco e per la sistemazione di alcuni vistosi cespiti comunali, essendo egli molto operoso e zelante, che starebbe bene all' Amministrazione anche pel futuro triennio, quante volte piacesse agli Onorevoli proporne la conferma.

« Vallerotonda 17 Agosto 1875 — Modestino Crolla —

Secondino Crolla — Dionisio Crolla — Pasquale Volante — Longino Notarianni — Michele Tommaso — Luigi Fabiano — Serafino Pirollo — Pietro di Mascio — Benedetto Rossi — Gio. Batta Rossi — Gioacchino Rossi — Giovan Battista Rossi — Angelo Gallone — Benedetto Notarianni — Gius. Notarianni — Gennaro Fella — Giov. Batt. Crolla — Cosimo Salera — Domenico di Mascio — Francesco di Meo Notajo — Giacomo Antonio Tommaso — Giuseppe Tommaso — Giov. Batt. di Meo — Filippo Salvacci — Pietro Volante — Salvatore Pirollo — Alfonso Rossi — Giovanni Rossi — Michele Pirollo — Giuseppe Notarianni — Nicola Rossi — Michele Rossi — Enrico Rossi — Michele Rossi — Clemente Crollo — Giuseppe Todisco — Giacomo Antonio Vettese — Antonio Pirollo — Antonio Caporusso — Angelo Salera — Antonio Caporusso — Donato Rongione — Antonio Notarianni — Raffaele Socci — Leopoldo di Meo ».

Son fatti che sanno di commedia, toccano il ridicolo e mostrano dove arrivi perfino la leggerezza di certe gente!

Nell'Ottobre del 1875 rassegnava le mie dimissioni al Prefetto Belli, dichiarando, che, in caso contrario si fosse aperta regolare inchiesta contro me.

Nel 15 dello stesso mese le dimissioni furono accettate — *Parce Sepulto!*

"Durante il tempo ch' io ebbi la mala sorte di esser Sindaco di Vallerotonda, non trascurai il buon andamento della pubblica cosa, abbenchè avessi dovuto pur'anche tener d'occhio le *mire* pericolose dei miei nemici — Esproprie, debiti, ancarie e fiscalismo fu bandito dal mio programma — Diedi argine alle frequenti usurpazioni di demanio comunale, nonchè del disordinamento — Si pagarono inoltre molti e rilevanti debiti, nonchè la prima rata dei lavori stradali eseguiti dall'Impresa Scognamiglio, rivendicai le montagne da pascolo e boscoso, tenute dal limitrofo comune di *S. Biagio Saracinisco*, con non lievi personali miei sacrificii e mercè il patrocinio del distinto Avv. Prof. Fioretti; rimisi le strade civiche in buono stato; feci rimettere a nuovo i serbatoj d'acqua e riattivai l'illuminazione. Inaugurai pur'anco la strada rotabile *Vallerotonda*, *S. Elia* e tante altre

opere pubbliche. Se queste mie asserzioni son false, sfido chiunque a smentirle.

Ed ora! ora in quale stato sono le cose del nostro comune?

Ben presto si è verificato quello che io nella succennata deliberazione prognosticava!

Tristissime sono le sorti finanziarie dello sventurato municipio di Vallerotonda, nè questa è una gratuita asserzione; ma bensì fatti — La strada obbligatoria che si *volle* attuare con la deviante (Fossa d'Inferno) è ora nel massimo abbandono:

L. 38000 si debbono all'appaltatore Scognamiglio, che si *lusingava* risolvere il contratto:

L. 50000 circa, secondo i dati tecnici, abbisognano pel completamento della viabilità obbligatoria:

L. 83041,14 si spesero dal 1870 al 1879 per i lavori della medesima strada. Sicchè l'opera compita costerebbe L. 171,041,14! Questo però senza poter usufruire della strada medesima!

Si può dunque negare l'eloquenza delle cifre? son degni di lode i proposti alla pubblica amministrazione?

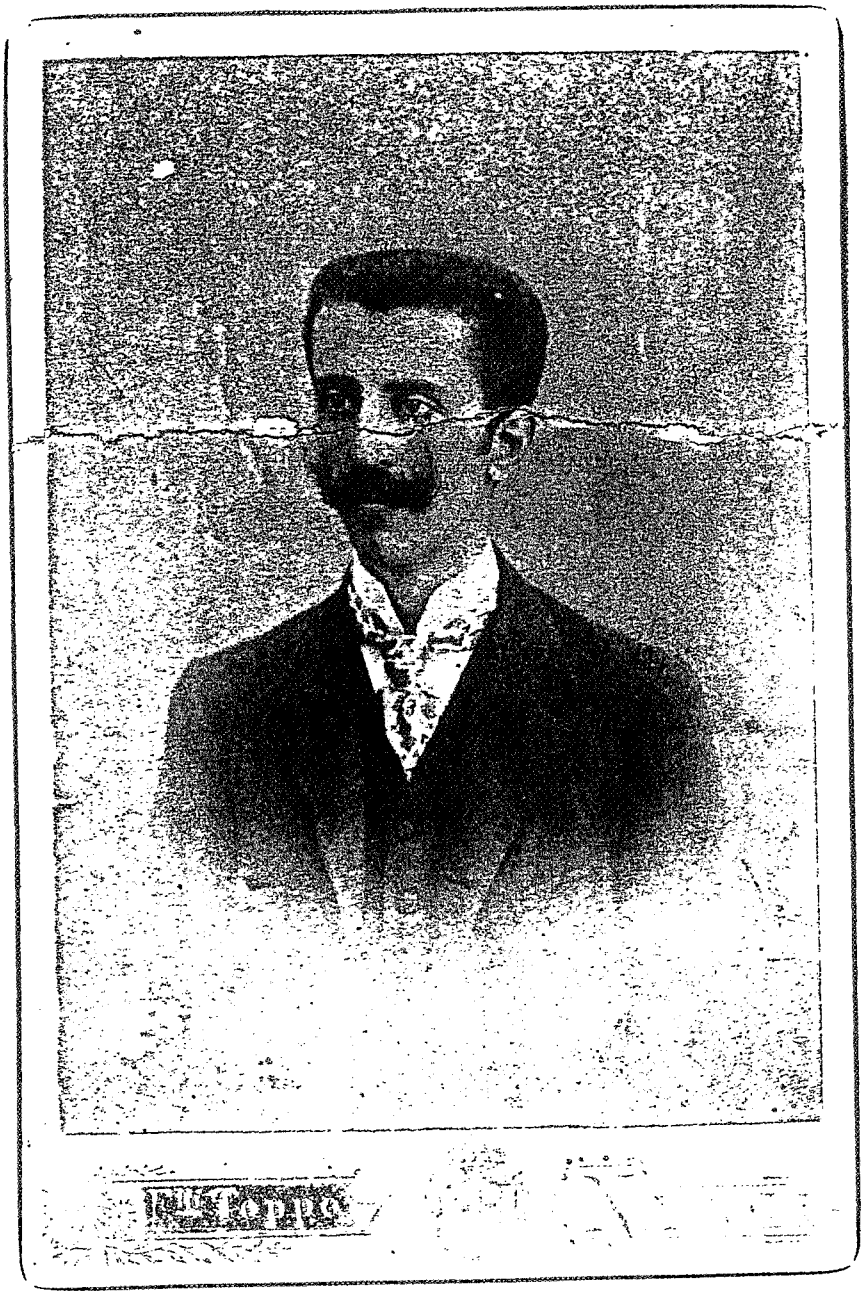
Un comunello di 4000 abitanti è vessato per circa L. 100000 di debito!

Come si farà a pagarli? Non era più attuabile il mio giusto desiderio?

La strada, per la quale io ho caldeggiato, costava L. 80000 — Delle quali 40000 erano pagate dal governo e dalla provincia; 20000 le mutuava la Congrega di Carità, sicchè il Municipio non avrebbe dovuto sborsare nulla, perchè il rimanente veniva pagato dal *fondo speciale (prestazioni)*.

No; ha dovuto vincere l'albagia e lo spirito di contraddizione!

Quando in ufficii di si alta fiducia risiede gente ignorante e doppia, quali potranno essere i frutti di una tale gestione?



Avvocato Pasquale Emilio Rossi di Giuseppe
nato a Napoli nel 1873 a via Porta Carrese
a Monte Calvario, n° 25 (quartieri spagnoli)



Dottor Alfredo Rossi Giuseppe,
Magistrato, nato a Napoli nel 1875.



Dottor Agostino Rossi di Giuseppe
Segretario Comunale di Vallerotonda,
nato a Napoli il 19 luglio 1877



Olimpia Rossi di Giuseppe, moglie dell'Avv. Giuseppe De Fidio, esercente in Napoli, nata a Napoli nel 1877.



N. D.

LAURA DE CAMILLIS ved. SANTORO

- San Giovanni Incarico -

Roccadarce	Macerata
3 Maggio 1877	26 Dicembre 1958

In Paradysum deducant te Angeli

†

Credo che il mio Redentore vive e nell' ultimo dei giorni risusciterò dalla terra e nella mia carne vedrò Dio, mio Salvatore.

Ho ascoltato una voce dal Cielo che mi diceva . .
" Beati i morti che muoiono nel Signore.. Le loro opere infatti li accompagnano. ,

Il ricordo del giusto non passerà

Nel trigesimo della sua scomparsa la Famiglia la ricorda ai parenti, agli amici e a quanti la conobbero perchè preghino per la sua Anima benedetta.

STAB. TIPOGR. MAC. PAOLA



UN RICORDO ED UNA PRECE

PER L'ANIMA ELETTA

DELLA

Sig.ra ERSILIA DELLI PAOLI

vedova Vetrani

† il 7 gennaio 1942

Donna veramente di Fede
Ebbe tutta la profonda coscienza
dei suoi doveri di sposa e di madre
Prodigò tutta sè stessa
per la famiglia.
Incontro dolcemente la morte
con animo sereno
Riposando
nella gran pace dei giusti.

O Anima a Dio cara
che hai provata l'amarezza
del dolore terreno
Riposa nell'eterna pace di Dio
Veglia
sui tuoi figli che t'invocano
Consola le figlie
sconsolate nel pianto
Assisti i fratelli e le sorelle
ed invoca l'aiuto Divino
per il mondo sconvolto.

Accogli, o Signore, nella gloria e nella felicità del Paradiso l'anima santa di Ersilia.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.



Donna Giovannina Fabiani fu Luigi e fu Nicoletta Cenci nata a Vallerotonda il 28 agosto 1878 e deceduta il 21 dicembre 1949.



Dottor Massimino Rossi fu Giuseppe,
nato a Napoli l'11 aprile 1881.